SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 ottobre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iliaclor» *(10A11866)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Guaiacalcium Complex» *(10A11867)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donamet» *(10A11868)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doloderm» *(10A11869)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenativ» *(10A11870)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenormin» *(10A11871)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emmetre» *(10A11872)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testovis» *(10A11873)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dediol» *(10A11874)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliben» *(10A11875)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benadon» *(10A11876)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobutamina Bioindustria Lim» *(10A11877)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalfort» *(10A11878)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adalat» *(10A11880)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Canesten Unidie» *(10A11881)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Samilstin» *(10A11882)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vancocina A.P.» *(10A11883)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Premia» *(10A11884)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Granisetron Ebewe» *(10A11885)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dizolo» *(10A11886)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rikedol» *(10A11887)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sievert» *(10A11888)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipsoflog» *(10A11889)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Suprax» *(10A11890)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefodie» *(10A11891)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaprol» *(10A11892)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kareclav» *(10A11893)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tossemed» *(10A11894)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Magaltop» *(10A11895)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina So.Se. Pharm» *(10A11896)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Acs Dobfar» *(10A11897)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cernevit» *(10A11898)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inforce» *(10A11899)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indicam» *(10A11900)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trimikos» *(10A11901)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mefoxin» *(10A11902)*
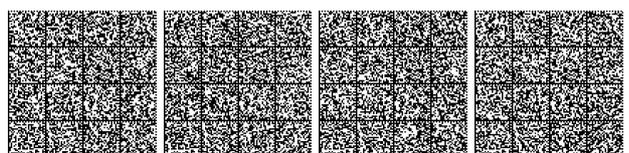
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Decadron» *(10A11903)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alprazolam Sigma Tau Generics» *(10A11904)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali *(10A11905)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sensigard» *(10A11906)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desaflu» *(10A11907)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mesalazina Mylan Generics» *(10A11908)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Haliborange» *(10A11909)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Hexal» *(10A11910)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachifludec» *(10A11911)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seledat» *(10A11912)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spirofur» *(10A11913)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina Winthrop» *(10A11930)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sumatriptan Ratiopharm» *(10A11914)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Teva» *(10A11915)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fentanil Sandoz Gmbh» *(10A11916)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Perfalgan» *(10A11918)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Steripet» *(10A11919)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Myoview» *(10A11920)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperidone Ahcl» *(10A11921)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril Aurobindo Pharma Italia» *(10A11922)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gentipress» *(10A11923)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sinertec» *(10A11924)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neoprex» *(10A11925)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Ranbaxy» *(10A11926)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale«Fluodeossiglucosio [18F] Iba» *(10A11927)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imigran» *(10A11928)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Extraneal» *(10A11929)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Mylan Generics» *(10A11931)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Sandoz Gmbh» *(10A11932)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Sandoz» *(10A11933)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale«Quixil» *(10A11934)*
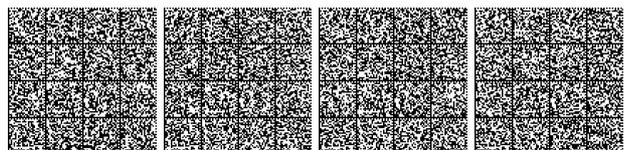
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sumatriptan Dr. Reddy's» *(10A11935)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Myfortic» *(10A11936)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperidone Ranbaxy» *(10A11937)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Claritromicina Teva» *(10A11938)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pletal» *(10A11939)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Awp» *(10A11940)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nitrocor» *(10A11941)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lonel» *(10A11942)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neisvac-C» *(10A11943)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nutrineal» *(10A11944)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Agrippal S1» *(10A11945)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Crestor» *(10A11946)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Provisacor» *(10A11947)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cirantan» *(10A11948)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxaliplatino Nucleus» *(10A11949)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ropinirolo Arrow» *(10A11950)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Metforalmille» *(10A11951)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paclitaxel Teva» *(10A11952)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paclitaxel Teva» *(10A11953)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humatrope» *(10A11954)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wilfactin» *(10A11955)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enantyum» *(10A11956)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valpression» *(10A11957)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale«Oxaliplatino Nucleus» *(10A11958)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Actavis PTC» *(10A11959)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Mylan Generics» *(10A11960)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Influvac S» *(10A11961)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Batrevac» *(10A11962)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lipres» *(10A11963)*

Rettifica relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bart» *(10A11854)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. **168**.

Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 23-*bis* e, in particolare, i commi 4-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010

Sulla proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato «articolo 23-*bis*», si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi pubblici locali».

2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 2.

Misure in tema di liberalizzazione

1. Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni

economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 3.

Norme applicabili in via generale per l'affidamento

1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

2. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, lettera *a)*, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

Art. 4.

Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-*bis*, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui.

2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:

a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;

b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;

3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorità, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2.

Art. 5.

Patto di stabilità interno

1. Al patto di stabilità interno sono assoggettati gli affidatari «in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-*bis*, commi 3 e 4.

2. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

3. Le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato.

Art. 6.

Acquisto di beni e servizi da parte delle società «in house» e delle società miste

1. Le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 2, lettera *b)*. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 7.

Assunzione di personale da parte delle società «in house» e delle società miste

1. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente articolo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

Art. 8.

Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

9. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
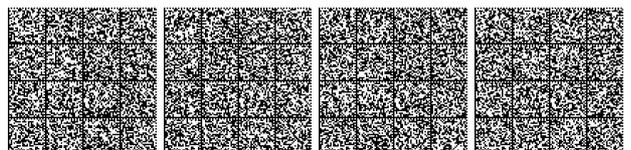
Art. 9.

Principio di reciprocità

1. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

Art. 10.

Cessione dei beni in caso di subentro

1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *f)*, dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'importo di cui al comma 2 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Art. 11.

Tutela non giurisdizionale

1. I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

2. La procedura conciliativa prevista al comma 1 è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 113, commi 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione;

c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.

2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, abrogato dal comma 1, lettera *a)*, si intendono riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. All'articolo 18, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, la parola «esclusivamente» è soppressa.

4. Per il trasporto pubblico locale il presente regolamento si applica in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalità attuative del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuove la stipula di un apposito protocollo d'intesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 397
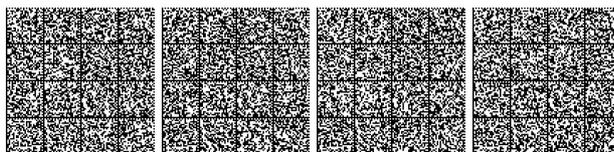
Allegato A
(di cui all'articolo 11, comma 2)

SCHEMA-TIPO DI FORMULARIO

DATI RELATIVI AL RICORRENTE

Nome, cognome
o ragione sociale

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

Eventualmente rappresentato da:

Nome, cognome
o ragione sociale

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI ALLA CONTROPARTE

Nome, cognome o
ragione sociale:
Indirizzo Internet: www.

Residenza, domicilio o sede (via/piazza, n. civico, città, codice postale)

Recapiti

Telefono

Fax

E-mail

Codice fiscale

I. PROBLEMI INCONTRATI

Data in cui è stato riscontrato il problema o i problemi (giorno/mese/anno):

Precisare se il problema si è presentato o no per la prima volta: SI/NO

Problema relativo a:

Mancata esecuzione/esecuzione parziale del servizio ☐

Ritardo nella prestazione del servizio ☐ Durata del ritardo.......................................

Difetto nella prestazione del servizio ☐

Descrivere il difetto:...

Servizi non ordinati ☐

Danni subiti ☐

Rifiuto di prestare un servizio ☐

Pratiche commerciali ☐

Cattiva o insufficiente informazione ☐

Modalità di pagamento ☐

Spese/fatturazioni non giustificate ☐

Condizioni contrattuali ☐

Valutazione danni ☐

Rifiuto di versare un risarcimento ☐

Cattiva esecuzione del contratto ☐

Annullamento/rescissione del contratto ☐

Annullamento di una prestazione ☐

II. DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI

III. DOMANDA DELL'UTENTE

Prestazione del servizio □

Ripristino del servizio □

Conclusione del contratto □

Annullamento/rescissione del contratto □

Annullamento di una fattura □

Comunicazione di informazioni □

Correzione della valutazione dei danni □

Versamento di risarcimento dei danni per un importo di.....................□

Rimborso di altri pagamenti effettuati per un importo di.....................□

Pagamento agevolato □

Altro tipo di domanda □

Descrivere la domanda..

VI. FONDAMENTO GIURIDICO (FACOLTATIVO)

V. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Elenco documenti allegati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In mancanza di risoluzione amichevole o in mancanza di risposta entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente richiesta, mi riservo il diritto di agire in sede giurisdizionale

Fatto a ....il..........................FIRMA..

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147:

«Art. 23-*bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)* — 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *m)*, della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-*bis* sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-*bis*. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
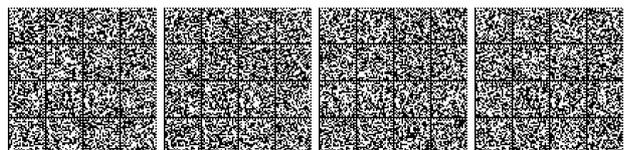
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera *b)* del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) (abrogata);

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2009, n. 223:

«Art. 15 *(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)*. — 1. *(*omissis*)*.

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell' art. 23-*bis*, comma 8, lettera *e)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

2. All'art. 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

2-*bis*. All' art. 195, comma 2, lettera *e)*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-*ter*. All' art. 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

2-*quater*. All' art. 8-*sexies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci".».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 23-*bis* del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 15, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2000, n. 142.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75.

— La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2004, n. 215.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1997, n. 287.

— La legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1968, n. 107.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153:

«Art. 13 *(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)*. — 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 23, 9 e 8, commi 2, 2-*bis* e 2-*quater* recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240:

«Art. 23 *(Relazione annuale)*. — 1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».

«Art. 9 *(Autoproduzione)*. — 1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.».

«Art. 8 *(Imprese pubbliche e in monopolio legale)*. — 1 *(*Omissis*)*.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-*bis*. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-*ter*. *(*Omissis*)*.

2-*quater*. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'art. 23-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il testo dell'art. 23-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

Per il testo dell'art. 23-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 2, lettera *h)* dell'art. 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103:

«2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a) – g) (*Omissis*)*.

«*h)* adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine;».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100:

«Art. 32 *(Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori)* (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, decreto legislativo n. 358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto legislativo n. 157/1995). — 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-*bis*, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
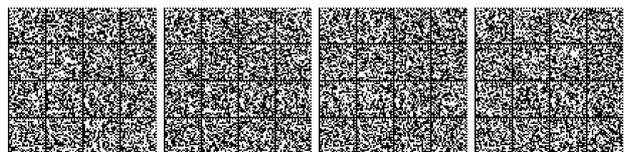
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera *d)* del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.

2. *(*Omissis*)*.

3. Le società di cui al comma 1, lettera *c)* non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227:

«Art. 77 *(Definizione di amministratore locale)*. — 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.».

— Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227:

«Art. 77 *(Definizione di amministratore locale)*. — 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.».

— Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile:

«Art. 51. *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

— Per il testo dell'art. 23-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 234 *(Organo di revisione economico-finanziario)*. — 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono
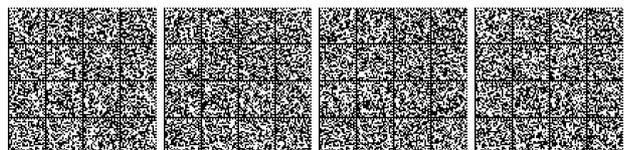
con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'Unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto:

«Art. 113 *(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. *(Abrogato)*.

5-*bis*. *(Abrogato)*.

5-*ter*. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. *(Abrogato)*.

7. *(Abrogato)*.

8. *(Abrogato)*.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti,

gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera *a)* del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. *(Abrogato)*.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-*bis*. *(Abrogato)*.

15-*ter*. *(Abrogato)*.

15-*quater*. *(Abrogato)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, come modificato dal presente decreto:

«Art. 150 *(Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)*.n — 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione.».

— Si riporta il testo dell'art. 202, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto:

«Art. 202 *(Affidamento del servizio)*. — 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1997, n. 287.

«3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera *a)*.».

— Il testo del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, è pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315 (*Gazzetta Ufficiale*, seconda serie speciale, 17 gennaio 2008, n. 5).

10G0189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del

tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 92.179 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 14 ottobre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
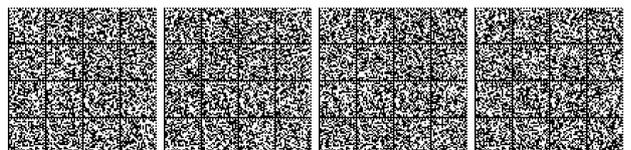
Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 ottobre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A12281

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009, 15 febbraio 2010 e 8 giugno 2010 relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione non riconosciuta «Adr Network», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009, 15 febbraio 2010 e 8 giugno 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale n. 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 25 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94320.E con la quale il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta ADR Network, chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nella persona del dott. Verini Francesco, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 15 ottobre 2009, 15 febbraio 2010 e 8 giugno 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale n. 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona del dott. Verini Francesco, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11669

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009, 23 febbraio 2010, 11 maggio 2010 e 28 luglio 2010 relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione Professionale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009, 23 febbraio 2010, 11 maggio 2010 e 28 luglio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e partita IVA 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 15 giugno 2010, prot. m. dg DAG 17 giugno 2010 n. 86755.E e 3 agosto 2010, prot. m. dg DAG 10 agosto 2010 n. 107888.E, con le quali l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» ha chiesto l'inserimento di cinque ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Castelnuovo Simone Antonio, nato a Roma il 6 dicembre 1963;

avv. Dell'Oro D'Amico Lucia, nata a Formia (Latina) il 4 novembre 1962;

dott. Di Perna Pasquale, nato a Formia il 29 aprile 1960;

avv. Mobrici Saveria, nata a Torino il 29 aprile 1953;

avv. Tocco Anna Laura, nata a San Donato Val di Comino (Frosinone) l'11 luglio 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009, 23 febbraio 2010, 11 maggio 2010 e 28 luglio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e partita IVA 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità nelle persone di dott. Castelnuovo Simone Antonio, nato
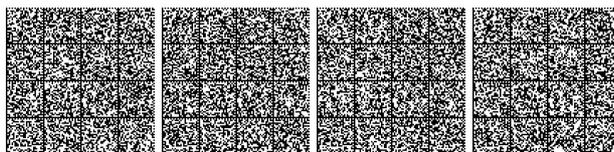
a Roma il 6 dicembre 1963, avv. Dell'Oro D'Amico Lucia, nata a Formia (Latina) il 4 novembre 1962, dott. Di Perna Pasquale, nato a Formia il 29 aprile 1960, avv. Mobrici Saveria, nata a Torino il 29 aprile 1953 e avv. Tocco Anna Laura, nata a San Donato Val di Comino (Frosinone) l'11 luglio 1957.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11670

DECRETO 14 settembre 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Montegiorgio.

Il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello delle Marche in data 5 luglio 2010, prot. n. 2174, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Montegiorgio non è stato in grado di funzionare per assenza del personale amministrativo in servizio per il periodo compreso dal 31 maggio 2010 al 22 giugno 2010;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell' ufficio del giudice di pace di Montegiorgio nel periodo compreso dal 31 maggio 2010 al 22 giugno 2010 per assenza del personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 settembre 2010

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A11805

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Inclusione della sostanza attiva 2-fenilfenol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/160/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, il 2-fenilfenol;

Considerato che gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dai Notificanti al rispettivo Stato membro relatore che a sua volta ha trasmesso la relazione di valutazione all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

Considerato che la suddetta relazione di valutazione della sostanza attiva 2-fenilfenol esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA è stata successivamente presentata alla Commissione e riesaminata nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove è stata approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenol soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che è opportuno comunque ottenere ulteriori informazioni complementari su alcuni punti specifici per confermare la valutazione del rischio già effettuata sulla sostanza attiva stessa;

Considerato che in Italia non risultano attualmente prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenol;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/160/CE della Commissione del 17 dicembre 2009, con l'inserimento della sostanza attiva 2-fenilfenol nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva 2 fenilfenol è iscritta fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizione di autorizzazione

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2-fenilfenol dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di revisione sarà messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 315

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
305	2-Fenilfenol (compresi i suoi Sali, come il sale sodico) CAS 90-43-7 CIPAC 246 .	2-Bifenilolo	≥ 998 g/Kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	Parte A Possono essere autorizzati soltanto gli usi all'interno (in camere chiuse adibite al drenching) come fungicida dopo la raccolta. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica fornisca alla Commissione ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica fornisca alla Commissione ulteriori informazioni per confermare che il metodo di analisi per le prove su residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

10A11968
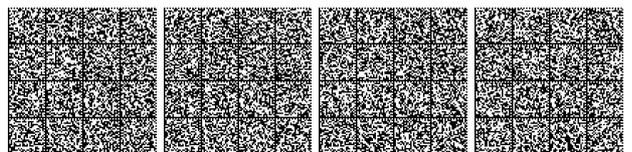
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 settembre 2010.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il D.D. n. 18 del 15 dicembre 2008, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Visto che il sig. Buda Francesco veniva nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. quale rappresentante della Confagricoltura di Vibo Valentia;

Vista la comunicazione di detta organizzazione sindacale dei datori di lavoro, pervenuta in data 20 settembre 2010, con la quale si chiede la sostituzione del sig. Buda Francesco in seno al comitato I.N.P.S. di Vibo Valentia e la contestuale designazione del sig. Domenico Sgrò;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sgrò Domenico nato a Vibo Valentia il 23 agosto 1957 è nominato componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza della Confagricoltura di Vibo Valentia, in sostituzione del sig. Buda Francesco.

La sede provinciale I.N.P.S. è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vibo Valentia, 22 settembre 2010

Il direttore provinciale: TORCHIA

10A11827

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
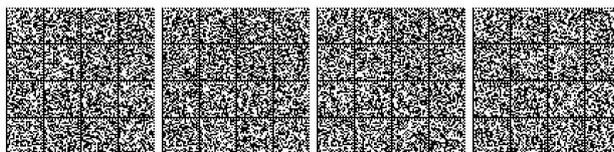
(regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2008 con il quale al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (Treviso), via G. Verdi n. 79, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,4,6 Tricloroanisolo (0,8÷16,0 ng/l), 2,3,4,6 Tetracloroanisolo (2,0÷30,0 ng/l), Geosmina (4,0÷50,0 ng/l), 2,4,6 Tribromoanisolo (2,0÷16,0 ng/l)	MIP 07 rev. 9 2010
Acidità fissa	OIV MA-E-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.2
Acidità totale (2,00÷15,00 g/l)	MIP 01 rev 5 2010
Acidità volatile	OIV MA-E-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-E-AS313-14-ACISOR 2009 par.2
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-E-AS2-05-ALCCEN 2009
Alluminio (50-2000 µg/l), Bario (10-400 µg/l), Berillio (10-200 µg/l), Boro (0,50-20,00mg/l), Cadmio (5-200 µg/l), Calcio (10-200 mg/l), Cobalto (10-200 µg/l), Cromo (10-200 µg/l), Ferro (0,20-5,00 mg/l), Fosforo (5-200 mg/l), Litio (5-200 µg/l), Magnesio (5-200 mg/l), Manganese (0,20-5,00 mg/l), Molibdeno (10-200 µg/l), Nichel (10-200 µg/l), Piombo (10-200 mg/l), Potassio (20-2000 mg/l), Rame (0,05-2,50 mg/l), Rubidio (0,20-10,00mg/l), silicio (1-50 mg/l), sodio (2,0-100,0 mg/l), Stronzio (20-1000 µg/l), Titanio (10-200 µg/l), Vanadio (10-200 µg/l), Zinco (0,10-2,50 mg/l), Zolfo (50-2000 mg/l)	MIP 08 rev. 1 2010
Anidride carbonica	OIV MA-E-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa	OIV MA-E-AS323-05-SO2JUS 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-E-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa libera e totale (5÷400 mg/l)	MIP 02 rev. 2 2010
Cadmio	OIV MA-E-AS322-10-CADMIU 2009
Calcio	OIV MA-E-AS322-04-CALCIU 2009
Ceneri	OIV MA-E-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-E-AS321-02-CHLORU 2009
Cromo totale (5÷50 µg/l)	MIP 05 rev. 6 2010
Diglucoside, malvosidico (ibridi produttori diretti), (presenza assenza)	OIV MA-E-AS315-03-DIGMAL 2009 Par.2
Estratto ridotto, estratto non riduttore	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 4 + OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009 Par. 3.2
Estratto secco totale	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009
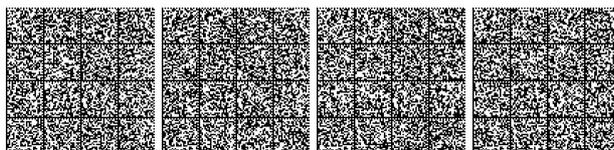
Ferro	OIV MA-E-AS322-05-FER 2009 par. 2
Indice di folin - Ciocalteu	OIV MA-E-AS2-10-INDFOL 2009
ISTAMINA, TIRAMMINA, CADAVERINA, PUTRESCINA, ISOAMILAMMINA	Risoluzione OIV/ENO 346/2009
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 par. XXX
Magnesio	OIV MA-E-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica e densità	OIV MA-E-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-E-AS312-01-4.B TALVOL 2009
Metanolo	Reg. CE 2870/2000 19.12.2000 allegato 3
Metanolo	DM 12/03/1986 GU SO n.161 14/07/1986 par. LIV B
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 par. 2
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-E-AS313-15-PH 2009
pH (2,80÷7,00)	MIP 01 rev. 5 2010
Piombo	OIV MA-E-AS322-12-CRIPLO 2009
Potassio	OIV MA-E-AS322-02-POTASS 2009
Rame	OIV MA-E-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio	OIV MA-E-AS311-04-STAMOU 2009 + OIV MA-E-AS311-03-SUCRES 2009
Saccarosio, fruttosio, glucosio e glicerolo	OIV MA-E-AS311-03-SUCRES 2009
Sodio	OIV MA-E-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati	OIV MA-E-AS321-05-SULFAT 2009 par. 2
Solfati (0,10÷1,25 g/l)	MIP 03 rev. 4 2010
Sovrapressione	OIV MA-E-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino (grado rifrattometrico Brix)	OIV MA-E-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV MA-E-AS312-01- 4.B TALVOL 2009 + OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
Titolo alcolometrico volumico	Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333/20 29/12/2000 All 1 Metodo B
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-4.B TALVOL 2009
Zinco	OIV MA-E-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
Zuccheri riduttori (0,5÷10,0 g/l)	MIP 04 rev. 6 2010

10A11804

DECRETO 28 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Astra studio chimico associato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 7 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 166 del 17 luglio 2008 con il quale al laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Gammarana n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Gammarana n. 6b, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO
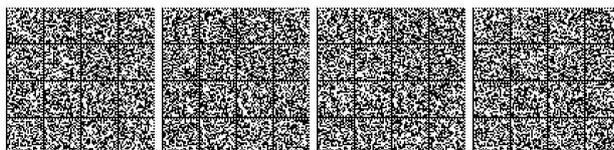
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (> 0,03 % di acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (Non Applicabile)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere (> 0,1 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Colesterolo (> 1 mg/100g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Composti polari (> 0,4 %)	Circ. Min. San. N° 1 11/01/1991
Numero dei perossidi (> 0,1 meq O2 attivo/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A11970

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2010.

Esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, a favore delle imprese che investono nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturali o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuovi impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al sistema del gas naturale, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003 e 6 maggio 2009;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:

a) l'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero);

b) con decreto del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;

Vista la comunicazione del 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalità di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che abroga la direttiva 2003/55/CE e che mantiene all'art. 36 la disposizione che nuovi impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al sistema del gas naturale specificate nella stessa direttiva e che la deroga si applica anche ad un aumento significativo delle capacità di infrastrutture esistenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, i principi e le modalità per il rilascio di un'esenzione per la capacità di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto

di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, nonché le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea o di significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 che prevede che la residua quota delle capacità dei nuovi stoccaggi in sotterraneo o potenziamenti della capacità esistenti di cui al citato comma 17 sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, recante l'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio, e sue successive modifiche e integrazioni di cui alle delibere nn. 50/06, 220/06, 303/07, e ARG/gas 55/09 e 148/09;

Vista la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06, recante i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e sue successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/2004, che definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi relativamente alla realizzazione di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti e, contestualmente, definire i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità stabilisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità di stoccaggio non oggetto di esenzione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento:

a) «DGSAIE» è la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento energia del Ministero competente in materia di utilizzo dei sistemi di stoccaggio, preposto al riconoscimento dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi coerentemente con la direttiva 2003/55/CE e le sue successive integrazioni e modificazioni recepite nell'ordinamento interno;

b) «DGRIME» è la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento energia del Ministero competente in materia di conferimenti, proroghe, modifica, approvazione programmi, revoca delle concessioni di stoccaggio di gas naturale;

c) «anno contrattuale di stoccaggio» è il periodo che intercorre tra il 1° aprile di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo;

d) «nuova capacità di stoccaggio» è la capacità incrementale di spazio e di punta giornaliera di iniezione ed erogazione, derivante dallo sviluppo di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o da significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti;

e) «soggetto richiedente» è il concessionario di una concessione di stoccaggio che prevede la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio o il soggetto che ha presentato istanza per il conferimento di una concessione di stoccaggio. Nel caso di contitolarità dell'istanza o della concessione è il rappresentante unico dei contitolari;

f) «utente dell'infrastruttura di stoccaggio» è l'utilizzatore del sistema del gas che stipula contratti con il soggetto che gestisce la capacità di stoccaggio.

2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti applicativi, nonché le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 119/05, come integrate o modificate dalle definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 50/06, indicati nelle premesse.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i principi e le modalità, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, a favore dei soggetti che investono, direttamente o indirettamente, in nuove infrastrutture di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità di stoccaggio esistenti;
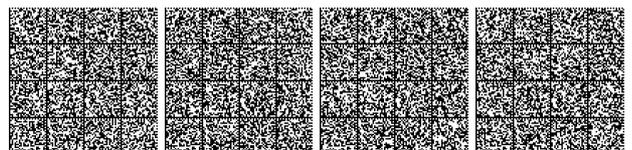
b) i principi e le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 relativamente alla nuova capacità di stoccaggio;

c) i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relativa a infrastrutture di stoccaggio alle quali è riconosciuta l'esenzione e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'esenzione

1. Il soggetto richiedente ha facoltà di presentare la domanda per il riconoscimento dell'esenzione dalla data della determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo al conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale, o al potenziamento dell'infrastruttura, ove siano state valutate favorevolmente le specifiche risultanze della relativa conferenza di servizi e prima dell'inizio dei lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti di stoccaggio.

2. La domanda di esenzione corredate della documentazione di cui al comma 4 è presentata alla DGSAIE, in conformità alle disposizioni sul bollo, unitamente a copia su supporto informatico. Ai fini del presente decreto eventuali attività di accertamento minerario preliminari alla realizzazione dell'infrastruttura o al suo potenziamento non rientrano fra i lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti di stoccaggio. La data dell'inizio dei lavori è comunicata dal soggetto richiedente alla DGSAIE in coerenza all'autorizzazione di cui all'art. 84, comma 6, del decreto legislativo n. 624/1996. Qualora prima della concessione dell'esenzione si sia dato inizio ai lavori di realizzazione o di potenziamento degli impianti, l'istanza si intende decaduta.

3. L'esenzione è riconosciuta al soggetto che ha ottenuto la concessione e può riguardare una singola nuova infrastruttura o il potenziamento di una esistente; in ogni caso la quota esente viene determinata in relazione alla nuova capacità prevista. La quota può essere modulabile nel tempo, fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 per quanto riguarda il valore medio della quota esente nell'intero periodo di esenzione.

4. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:

a) indicazione della quota della nuova capacità e del periodo per il quale è richiesta l'esenzione dalle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7 e/o all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;

b) descrizione del progetto di stoccaggio approvato, o in via di approvazione mediante il procedimento di conferimento della concessione, come definito all'art. 4;

c) indicazione dello stato degli accordi commerciali e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio relativamente alla quota per la quale si chiede l'esenzione;

d) piano economico e finanziario per la realizzazione del progetto, evidenziando gli eventuali rischi di investimento e le modalità previste per sostenere i costi necessari, indicando le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intende richiedere, e con la valutazione della redditività dell'investimento tramite analisi di sensibilità tenendo conto dei meccanismi tariffari esistenti;

e) elementi relativi alla capacità tecnica e finanziaria del richiedente, in relazione agli investimenti previsti;

f) l'impegno ad avviare e realizzare i lavori secondo il programma presentato;

g) relazione che illustra gli elementi sul rispetto delle seguenti condizioni:

(i) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura del sistema del gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

(ii) il livello di rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione, tenuto conto delle vigenti tariffe di stoccaggio;

(iii) in ordine alla proprietà e alla gestione, la nuova capacità di stoccaggio deve essere di persona fisica o giuridica separata dai gestori dei sistemi di trasporto nei quali è realizzata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica;

(iv) gli oneri devono essere a carico degli utenti della nuova capacità di stoccaggio oggetto di esenzione;

(v) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'impianto è collegato.

5. La documentazione di cui al comma 4, lettera *c)*, anche ai fini della verifica del rispetto delle condizioni della lettera *g)*, comprende:

a) l'indicazione degli eventuali soggetti per i quali, sulla base di accordi sottoscritti con il soggetto richiedente, è prevista l'allocazione, in tutto o in parte, della capacità di stoccaggio per la quale si richiede l'esenzione, nonché la relativa entità e durata;

b) i criteri e le modalità con i quali il richiedente alloca la capacità di stoccaggio oggetto di esenzione non compresa negli accordi di cui alla lettera *a)*;

c) i criteri e le modalità per la gestione della capacità di stoccaggio oggetto di esenzione e dei relativi servizi di stoccaggio offerti che il richiedente intende adottare.
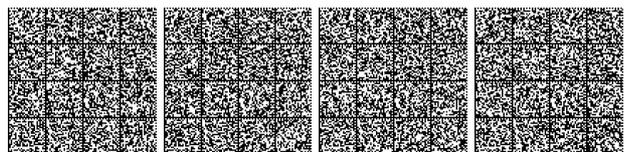
Nei casi in cui la documentazione richiesta sia già nella disponibilità della DGSAIE o DGRIME il richiedente può fare riferimento ad essa, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti o integrazioni e in ogni caso la presentazione di copia della documentazione in lingua inglese da presentare ai fini della notifica di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 4.

Descrizione del progetto di nuova capacità di stoccaggio

1. La descrizione del progetto di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b)* deve comprendere i seguenti elaborati:

a) localizzazione dell'impianto comprensiva di valutazioni inerenti l'opportunità di realizzazione con riferimento al mercato italiano ed europeo del gas naturale e alle altre infrastrutture esistenti o previste;

b) descrizione delle opere connesse;

c) descrizione dell'impianto, coerente con il progetto approvato, nonché delle relative prestazioni;

d) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto.

Art. 5.

Capacità tecnica ed economica

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica e economica, il soggetto interessato all'esenzione fa riferimento alla documentazione presentata di cui all'art. 3, comma 5, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti ed integrazioni.

2. Nel caso in cui il richiedente intenda, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/2000 e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13, 15 e 36 della direttiva 2009/73/CE, costituire apposita società separata, deve darne indicazione nella domanda di esenzione, specificando modalità e tempi per la sua costituzione. La validità dell'esenzione è in tale caso subordinata alla costituzione della suddetta società.

Art. 6.

Modalità e termini di riconoscimento dell'esenzione

1. Nel caso in cui la richiesta di esenzione sia stata presentata prima del conferimento della concessione di stoccaggio e dell'emanazione del decreto di approvazione del programma dei lavori per il potenziamento dell'infrastruttura di stoccaggio esistente, la DGSAIE sente la DGRIME in merito alla coerenza della domanda di esenzione con le condizioni della concessione di stoccaggio; il parere della DGRIME è espresso entro trenta giorni trascorsi i quali si intende favorevole. I termini possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere elementi integrativi.

2. La DGSAIE, trasmette copia della richiesta di esenzione alla Commissione europea, ai sensi del comma 8, art. 36, della direttiva 2009/73/CE, quindi valutata la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, in merito alla quota e alla durata e tipologia di esenzione richiesta, provvede entro trenta giorni a richiedere il parere all'Autorità, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.

3. La valutazione dell'entità della quota da esentare nonché del relativo periodo, e/o della tipologia di esenzione è effettuata caso per caso tenendo conto della relazione di cui all'art. 3, comma 4, lettera *g)*, nonché del vigente sistema tariffario e del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditività prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilità.

4. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità, la DGSAIE, ai sensi del comma 8, dell'art. 36 della direttiva 2009/73/CE, notifica alla Commissione europea l'eventuale decisione di riconoscere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea.

5. In assenza di una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la domanda di esenzione entro due mesi dal ricevimento della notifica prevista dal comma 4, estendibili a quattro mesi nel caso di richiesta di informazioni supplementari, l'esenzione si intende approvata e la DGSAIE accorda l'esenzione con proprio provvedimento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004.

Art. 7.

Comunicazione di dati, rinuncia, inadempienza e revoca dell'esenzione

1. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione è tenuto a comunicare semestralmente alla DGSAIE e all'Autorità, lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione o potenziamento degli impianti di stoccaggio, nonché ogni scostamento significativo dei parametri economici e finanziari del progetto realizzato.

2. Ai fini del monitoraggio della corretta gestione dello stoccaggio oggetto di esenzione, il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione trasmette alla DGSAIE e all'Autorità, entro il mese di luglio di ogni anno, i dati relativi alla capacità oggetto di esenzione allocata ed effettivamente utilizzata da ciascun utente nel precedente anno contrattuale di stoccaggio.

3. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione può rinunciarvi in qualunque momento dandone motivata comunicazione alla DGSAIE, che informa la Commissione europea, e all'Autorità; in tal caso l'esenzione cessa, fatti salvi i diritti di terzi, a decorrere dall'anno contrattuale di stoccaggio successivo a quello della comunicazione. Con proprio provvedimento l'Autorità definisce criteri e condizioni per applicare la disciplina tariffaria nei casi di rinuncia o revoca senza comportare oneri impropri per il sistema del gas naturale.

4. Nel caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati e nel caso in cui l'infrastruttura di stoccaggio cui si riferisce, o il suo potenziamento, venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato, fatto salvo per quanto impartito dagli organi competenti per la vigilanza sull'attività del concessionario, l'esenzione è revocata dalla DGSAIE. In ogni caso l'esenzione è revocata qualora l'avvio della realizzazione subisca ritardo superiore a due anni o l'infrastruttura non sia operativa entro cinque anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione a meno che il ritardo sia dovuto a motivi indipendenti dal controllo del richiedente. Le cause del ritardo devono essere riconosciute dalla DGSAIE e comunicate alla Commissione europea.

5. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni agli stessi soggetti e/o a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonché costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.

Art. 8.

Variazioni dei soggetti titolari dell'esenzione

1. Qualora nel corso della realizzazione e gestione della infrastruttura di stoccaggio, o del suo potenziamento, si verificano variazioni, anche parziali, relative al soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione, o alle condizioni che hanno dato diritto all'esenzione, deve essere presentata alla DGSAIE apposita domanda di conferma relativamente all'esenzione.

2. La DGSAIE si esprime sulla domanda di conferma, secondo le modalità di cui all'art. 6.

Art. 9.

Allacciamento e accesso alla rete nazionale dei gasdotti e realizzazione delle nuove capacità di trasporto

1. La richiesta di allacciamento e accesso alla rete nazionale dei gasdotti, nonché di eventuale nuova capacità di trasporto al punto di consegna e riconsegna del gas dell'infrastruttura di stoccaggio è presentata dal soggetto richiedente l'esenzione all'impresa maggiore di trasporto, inviandone contestualmente copia alle altre imprese di trasporto interessate. La capacità richiesta corrisponde alla capacità massima giornaliera di iniezione e di erogazione in stoccaggio per un periodo corrispondente alla durata dell'esenzione. Copia della richiesta è inviata alla DGSAIE e all'Autorità completa della relativa documentazione.

2. L'Autorità, per quanto necessario, integra la disciplina relativa all'accesso alla rete nazionale di gasdotti con le disposizioni di cui al comma precedente, vigila sulle condizioni di accesso alla rete nazionale dei gasdotti accertando il rispetto delle disposizioni in materia stabilite dal decreto legislativo n. 164/2000 e sulla corretta esecuzione delle clausole contrattuali dello stoccaggio.

Art. 10.

Criteri di gestione della capacità oggetto di esenzione

1. La capacità di stoccaggio oggetto di esenzione e i relativi servizi di stoccaggio sono offerti nel rispetto dei criteri definiti in materia di accesso negoziato allo stoccaggio previsti dall'Unione europea, direttiva 2009/73/CE, ove applicabili.

2. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione predispone le clausole contrattuali dei servizi offerti agli utenti della capacità di stoccaggio. Le norme contrattuali disciplinano anche le modalità e i criteri con i quali il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione rende disponibile a terzi la capacità assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali, entro il termine di scadenza dell'esenzione, dandone preventiva comunicazione alla DGSAIE e all'Autorità che verificano che le disposizioni in esse contenute garantiscano criteri di trasparenza e non contrastino con le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera *g)*, né pregiudichino l'efficienza dell'accesso al servizio di stoccaggio regolato eventualmente offerto dal medesimo soggetto.

3. Ai fini di un efficiente utilizzo della risorsa, gli utenti della capacità di stoccaggio oggetto di esenzione possono cedere o scambiare tale capacità con altri soggetti secondo le seguenti modalità:

a) in caso di cessione di capacità di durata non superiore a un anno contrattuale, l'utente cedente comunica la cessione alla DGSAIE e all'Autorità;

b) in caso di cessione di capacità di durata superiore ad un anno contrattuale, o di cessione annuale ripetuta in modo continuativo allo stesso soggetto, l'utente cedente comunica i termini dell'operazione di cessione alla DGSAIE che, sentita l'Autorità sul rispetto dei criteri indicati all'art. 3, comma 4, lettera *g)*, si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali in assenza di riscontro, l'operazione di cessione può essere eseguita;

c) in caso di capacità di stoccaggio conferita e non utilizzata per periodi superiori all'anno, sussiste in ogni caso l'obbligo di mettere a disposizione di terzi l'uso della capacità sotto la condizione di risoluzione del contratto.
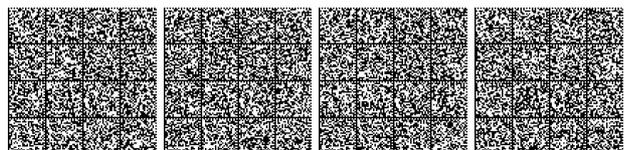
La comunicazione effettuata nei casi indicati alle lettere *a)* e *b)* precisa le capacità cedute, nonché il soggetto o i soggetti ai quali sono conferite.

4. Le capacità di stoccaggio assegnate all'utente, relative alla quota oggetto di esenzione, non sono considerate ai fini della determinazione delle capacità di stoccaggio allocate allo stesso utente in regime regolato, in particolare per il rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.

5. L'eventuale quota di capacità oggetto di esenzione non utilizzata dal soggetto richiedente per periodi superiori all'anno è soggetta alle disposizioni dell'art. 11, comma 1.

Art. 11.

Criteri di gestione della capacità residua non oggetto di esenzione

1. Il soggetto al quale è stata riconosciuta l'esenzione il quale dispone nella medesima infrastruttura di capacità di stoccaggio residua non oggetto di esenzione, è soggetto agli obblighi stabiliti dall'Autorità in materia di criteri e priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio.

Il presente decreto, pubblicato nel sito Internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 71

10A11826

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Cadeddu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Maria Cadeddu, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Accademia Elite di Frau Pierpaolo in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Maria Cadeddu, cittadina italiana, nata a Lanusei (Ogliastra) in data 3 dicembre 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11725

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Antonio Damiano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Antonio Damiano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Dercle Hair Service S.a.s. di De Rosa Maddalena in Caserta, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Antonio Damiano, cittadino italiano, nato a Maddaloni (Caserta) in data 13 agosto 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11726

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Martino Piras, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Martino Piras, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca in Bassano del Grappa (Vicenza), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Martino Piras, cittadino italiano, nato a Lanusei (Nuoro) in data 29 agosto 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11727

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Carmine Improta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Carmine Improta, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Carmine Improta, cittadino italiano, nato a Napoli in data 31 luglio 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11728

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

DECRETO 15 settembre 2010.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2010-2012 nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, di recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il combinato disposto dell'art. 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, prov-

vede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che la direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Viste le note con le quali il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione… del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:

1) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: n. 2 distacchi sindacali;

2) FP CGIL - Coordinamento esteri: n. 1 distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2010

Il Ministro: BRUNETTA

10A12165
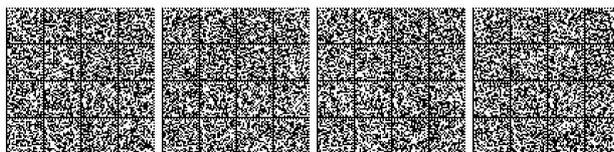
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programmi triennali 2009-2010 e 2010-2012 dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 51/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata - «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che - all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i., intitolata «Legge quadro sulle aree protette che all'art. 9 - tra l'altro - attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture è dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le note 11 agosto 2008 e 5 agosto 2009, n. 4318, con le quali l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, ha trasmesso, rispettivamente, il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2009-2011 e la variazione al Programma stesso, richiamando le relative delibere adottate dal Consiglio direttivo del predetto Ente;

Vista la nota 11 novembre 2009, n. 6384, con la quale il suddetto Ente ha trasmesso il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2010-2012, comunicando che lo stesso è stato adottato con delibera di Giunta esecutiva 31 luglio 2009, n. 23, è stato variato con la successiva delibera di Giunta esecutiva 23 ottobre 2009, n. 35, ed è stato infine approvato con la delibera - non esecutiva - del Consiglio direttivo 30 ottobre 2009, n. 44;

Vista la nota 12 novembre 2009, n. 6424, con la quale il Presidente del citato Ente Parco ha formalizzato la trasmissione del Programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2009-2011, fornendo precisazioni in merito alla documentazione istruttoria precedentemente trasmessa;

Vista la nota 18 dicembre 2009, n. 7035, con la quale il Presidente dell'Ente in questione ha formalizzato la trasmissione del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2010-2012, allegando le relative delibere di adozione, di variazione e di pprovazione sopra citate, e vista l'ulteriore nota 16 febbraio 2010, n. 661, con la quale lo stesso Presidente ha comunicato la definitiva approvazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della richiamata delibera del Consiglio direttivo n. 44/2009;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché, negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Ritenuto di limitare la valutazione del Comitato al solo Programma relativo al triennio 2010-2012, in quanto al momento in corso di attuazione;

Su proposta del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Prende atto

che il Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (che interessa parte del territorio delle Regioni Marche ed Umbria) comprende, secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, interventi di sola manutenzione ordinaria;

che, in particolare, il Programma include tre interventi, tutti relativi a manutenzione della rete sentieristica, tabellazione dei confini, area faunistica, edifici e annessi, per un costo complessivo di 0,49 milioni di euro, imputato per 0,19 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all anno in corso, per 0,15 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2011 e per 0,15 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2012;

che la copertura del costo complessivo sopra indicato è imputata esclusivamente sugli «stanziamenti di bilancio» dell'Ente;

che nell'elenco annuale 2010 è incluso solo uno dei succitati interventi, al quale e stata attribuita la priorità massima e che ha un costo complessivo di 0,19 milioni di euro, i cui lavori, avviati nel secondo trimestre dell'anno 2010, saranno conclusi nel successivo terzo trimestre;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di programma successiva al 2010 troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Ente Parco nazionale dei -Monti Sibillini a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il

triennio 2011-2013, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli Enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

10A12019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fenvel»

Estratto determinazione n. 1857/2010 del 29 settembre 2010

MEDICINALE
FENVEL

TITOLARE AIC:
CRINOS S.p.A.
Via Pavia, 6
20136 Milano

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina
AIC n. 039784018/M (in base 10) 15Y3LL (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustine
AIC n. 039784020/M (in base 10) 15Y3LN (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustine
AIC n. 039784032/M (in base 10) 15Y3M0 (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustine
AIC n. 039784044/M (in base 10) 15Y3MD (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustine
AIC n. 039784057/M (in base 10) 15Y3MT (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustine
AIC n. 039784069/M (in base 10) 15Y3N5 (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustine
AIC n. 039784071/M (in base 10) 15Y3N7 (in base 32)
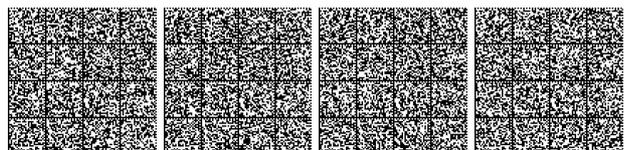
Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustine
AIC n. 039784083/M (in base 10) 15Y3NM (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784095/M (in base 10) 15Y3NZ (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784107/M (in base 10) 15Y3PC (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784119/M (in base 10) 15Y3PR (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784121/M (in base 10) 15Y3PT (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784133/M (in base 10) 15Y3Q5 (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784145/M (in base 10) 15Y3QK (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784158/M (in base 10) 15Y3QY (in base 32)

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784160/M (in base 10) 15Y3R0 (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784172/M (in base 10) 15Y3RD (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784184/M (in base 10) 15Y3RS (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784196/M (in base 10) 15Y3S4 (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784208/M (in base 10) 15Y3SJ (in base 32)
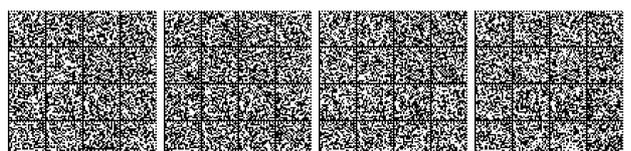
Confezione
50 mcg/ora cerotti trasdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784210/M (in base 10) 15Y3SL (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784222/M (in base 10) 15Y3SY (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784234/M (in base 10) 15Y3TB (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784246/M (in base 10) 15Y3TQ (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina
AIC n. 039784259/M (in base 10) 15Y3U3 (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina
AIC n. 039784261/M (in base 10) 15Y3U5 (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina
AIC n. 039784273/M (in base 10) 15Y3UK (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina
AIC n. 039784285/M (in base 10) 15Y3UX (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustina
AIC n. 039784297/M (in base 10) 15Y3V9 (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina
AIC n. 039784309/M (in base 10) 15Y3VP (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina
AIC n. 039784311/M (in base 10) 15Y3VR (in base 32)

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina
AIC n. 039784323/M (in base 10) 15Y3W3 (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina
AIC n. 039784335/M (in base 10) 15Y3WH (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina
AIC n. 039784347/M (in base 10) 15Y3WV (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina
AIC n. 039784350/M (in base 10) 15Y3WY (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina
AIC n. 039784362/M (in base 10) 15Y3XB (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustina
AIC n. 039784374/M (in base 10) 15Y3XQ (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina
AIC n. 039784386/M (in base 10) 15Y3Y2 (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina
AIC n. 039784398/M (in base 10) 15Y3YG (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina
AIC n. 039784400/M (in base 10) 15Y3YJ (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784412/M (in base 10) 15Y3YW (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotto in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784424/M (in base 10) 15Y3Z8 (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784436/M (in base 10) 15Y3ZN (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784448/M (in base 10) 15Y400 (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784451/M (in base 10) 15Y403 (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784463/M (in base 10) 15Y40H (in base 32)
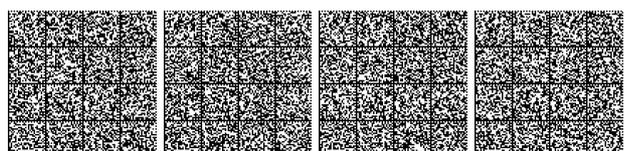
Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784475/M (in base 10) 15Y40V (in base 32)

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784487/M (in base 10) 15Y417 (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784499/M (in base 10) 15Y41M (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784501/M (in base 10) 15Y41P (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784513/M (in base 10) 15Y421 (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784525/M (in base 10) 15Y42F (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784537/M (in base 10) 15Y42T (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784549/M (in base 10) 15Y435 (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784552/M (in base 10) 15Y438 (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784564/M (in base 10) 15Y43N (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 1 cerotto in bustina
AIC n. 039784576/M (in base 10) 15Y440 (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina
AIC n. 039784588/M (in base 10) 15Y44D (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 4 cerotti in bustina
AIC n. 039784590/M (in base 10) 15Y44G (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina
AIC n. 039784602/M (in base 10) 15Y44U (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 8 cerotti in bustina
AIC n. 039784614/M (in base 10) 15Y456 (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina
AIC n. 039784626/M (in base 10) 15Y45L (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 16 cerotti in bustina
AIC n. 039784638/M (in base 10) 15Y45Y (in base 32)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina
AIC n. 039784640/M (in base 10) 15Y460 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Cerotto transdermico

COMPOSIZIONE:
Ogni cerotto transdermico contiene:

Principio attivo:
FENVEL 25 microgrammi/h cerotti transdermici
1 cerotto transdermico con una superficie attiva di 7,5 cm^2 contiene 4,125 mg di fentanil con un rilascio di 25 microgrammi di fentanil all’ora.

FENVEL 50 microgrammi/h cerotti transdermici
1 cerotto transdermico con una superficie attiva di 15 cm^2 contiene 8,25 mg di fentanil con un rilascio di 50 microgrammi di fentanil all’ora.

FENVEL 75 microgrammi/h cerotti transdermici
1 cerotto transdermico con una superficie attiva di 22,5 cm^2 contiene 12,375 mg di fentanil con un rilascio di 75 microgrammi di fentanil all’ora.

FENVEL 100 microgrammi/h cerotti transdermici
1 cerotto transdermico con una superficie attiva di 30 cm^2 contiene 16,5 mg di fentanil con un rilascio di 100 microgrammi di fentanil all’ora.

Eccipienti:
Superficie adesiva
Pellicola adesiva in poliacrilato

Strato di sostegno
Foglio di polipropilene
Inchiostro blu per stampa

Strato di protezione rimovibile
Foglio di polietilene tereftalato (siliconato)

RILASCIO DEI LOTTI:
STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel (Germania)

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36 1190 Wien (Austria)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO:
Acino AG, Am Windfeld 35-83714 Miesbach (Germania)

PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO:
FINE CHEMICALS CORPORATION (PTY) LTD. 15 HAWKINS AVENUE, EPPING 1, 7460, CAPE TOWN SOUTH AFRICA

MACFARLAN SMITH LTD WHEATFIELD ROAD, EDINBURGH, EH11 2QA SCOTLAND UNITED KINGDOM

MALLINCKRODT INC., ST. LOUIS PLANT 3600 NORTH 2 STREET ST. LOUIS MISSOURE 63147 USA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Dolore acuto cronico, per esempio dolore provocato da cancro, che si può trattare adeguatamente solo con analgesici oppioidi.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784501/M (in base 10) 15Y41P (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 30,04
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 49,58

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784107/M (in base 10) 15Y3PC (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 9,33
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 15,39

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino
AIC n. 039784184/M (in base 10) 15Y3RS (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 17,46

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 28,82

Confezione
100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina
AIC n. 039784588/M (in base 10) 15Y44D (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 30,04
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 49,58

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina
AIC n. 039784347/M (in base 10) 15Y3WV (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 24,36
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 40,21

Confezione
50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina
AIC n. 039784261/M (in base 10) 15Y3U5 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 17,46
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 28,82

Confezione
25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustine
AIC n. 039784020/M (in base 10) 15Y3LN (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 9,33
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 15,39

Confezione
75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotto in bustina con chiusura a prova bambino
AIC n. 039784424/M (in base 10) 15Y3Z8 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 24,36
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 40,21

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FENVEL è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A12042

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Aurobindo»

Estratto determinazione n. 1859/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: FINASTERIDE AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. Vicolo San Giovanni sul Muro 9 - 20121 Milano - Italia.

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039905017/M (in base 10) 161TRT (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 5 mg di finasteride.

Eccipienti:

Nucleo:

Lattosio monoidrato;

Cellulosa microcristallina;

Sodio amido glicolato (Tipo *A)*;

Amido pregelatinizzato (mais);

Sodio docusato;

Magnesio stearato

Film di rivestimento:

Idrossipropil cellulosa;

Ipromellosa;

Titanio diossido;

Talco;

Indigo carmine alluminio (E132);

Ferro ossido giallo (E172).

Produttore del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit VIII - Survey No. 13, Gaddapotharam Village, IDA-Kazipally Industrial Area, Jinnaram Mandal - Medak District, Andhra Pradesh - India.

Produzione, controllo lotti e confezionamento: Aurobindo Pharma Limited, Unit III - Survey No. 313, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh - India.

Confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie Snc, 26814 Livraga - Lodi - Italia.

Controllo e rilascio lotti: APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Finasteride Aurobindo 5 mg è indicato per il trattamento ed il controllo della iperplasia benigna della prostata (BPH):

determina una regressione della prostata ingrossata, migliora il flusso urinario e migliora i sintomi associati alla BPH;

riduce l'incidenza della ritenzione acuta urinaria e riduce la necessità di intervento chirurgico, inclusa la resezione transuretrale della prostata e la prostatectomia.

Finasteride Aurobindo può essere somministrata in pazienti con prostata ingrossata (volume prostatico circa 40 *ml)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039905017/M (in base 10), 161TRT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,87.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FINASTERIDE AUROBINDO è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12043

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Ahcl»

Estratto determinazione n. 1858/2010 del 29 settembre 2010

Medicinale: FINASTERIDE AHCL.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Confezioni:

1 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL-AL - AIC n. 039595018/M (in base 10) 15SC0B (in base 32);

1 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL-AL - AIC n. 039595020/M (in base 10) 15SC0D (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595032/M (in base 10) 15SC0S (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595044/M (in base 10) 15SC14 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595057/M (in base 10) 15SC1K (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595069/M (in base 10) 15SC1X (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595071/M (in base 10) 15SC1Z (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595083/M (in base 10) 15SC2C (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595095/M (in base 10) 15SC2R (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595107/M (in base 10) 15SC33 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595119/M (in base 10) 15SC3H (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595121/M (in base 10) 15SC3K (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595133/M (in base 10) 15SC3X (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595145/M (in base 10) 15SC49 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595158/M (in base 10) 15SC4Q (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595160/M (in base 10) 15SC4S (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595172/M (in base 10) 15SC54 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 1 mg, 5 mg di Finasteride;

Eccipienti: Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina (E460)

Amido pregelatinizzato

Sodio amido-glicolato (tipo A)

Lauroilmacrogolgliceridi

Magnesio stearato (E572)

Rivestimento della compressa (1 *mg)*:

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Macrogol 6000

Ossido di ferro rosso (E172)

Ossido di ferro giallo (E172)

Film di rivestimento (5 *mg)*:

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Indaco carminio (E132)

Macrogol 6000

Produzione e confezionamento:

Intas Pharmaceuticals Limited Plot No. 457-458, Sarkhej-Bavla Road, Matoda, Tal. Sanand, Ahmedabad-382210 India.

Controllo dei lotti:

Astron Research Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom Wessling Hungary Ltd Foti ut 56 A – 1047 Budapest Hungary (solo per il dosaggio da 1 *mg)*.

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, United Kingdom CEMELOG-BRS Ltd. H-2040 Budaors, Vasut u. 13 Hungary (solo per il dosaggio da 1 *mg)*.

Indicazioni terapeutiche:

Finasteride AHCL 1 mg è indicato per il trattamento del primo stadio della perdita di capelli (alopecia androgenetica) nei maschi. Finasteride AHCL 1 mg stabilizza il processo dell'alopecia androgenetica negli uomini di 18-41 anni. La sua efficacia nella recessione bitemporale o nella perdita dei capelli non è stata determinata.

Finasteride 5 mg Compresse è indicato per il trattamento ed il controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB):

per indurre la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliorare il flusso urinario ed i sintomi associati all'iperplasia prostatica benigna;

per ridurre l'incidenza della ritenzione urinaria acuta ed il bisogno di intervento chirurgico, incluse la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia.

Finasteride 5 mg Compresse deve essere somministrato in pazienti con ingrossamento della prostata (volume prostatico superiore a circa 40 *ml)*.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039595071/M (in base 10) 15SC1Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,87.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FINASTERIDE AHCL

è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12044

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007.

Nell'avviso riguardante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2006/2007 pubblicato alla pag. 109 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010, al comma 1 dell'art. 18 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), il rinvio all'art. 17 deve intendersi correttamente all'art. 16.

10A12045

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto della centrale termoelettrica cogenerativa turbogas a ciclo combinato da 400 mw da realizzarsi nel Comune di Parona, proposto dalla società San Giuseppe Energia S.r.l.

Con decreto DVA-DEC-2010-0000646 del 27 seettembre 2010 è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni del progetto relativo alla centrale termoelettrica cogenerativa turbogas a ciclo combinato da 400 mw da realizzarsi nel comune di Parona (Pavia) proposto dalla società San Giuseppe Energia s.r.l.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

10A12164

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso relativo all'ordinanza 3629 del 20 novembre 2007 riguardante disposizioni per lo svolgimento del «Grande Evento» relativo alla Presidenza Italiana del G8

Si rende noto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2007) e s.m.i. che il Dipartimento della Protezione civile ha provveduto alla formalizzazione delle seguenti forniture di beni e servizi per l'organizzazione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo svoltosi, nell'ambito della Presidenza Italiana del G8 - dichiarata «Grande Evento» con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007 - a L'Aquila dall'8 al 10 luglio 2009.

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
1	A. MANZONI & C. SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'area dell'ex arsenale de La Maddalena su LA NUOVA SARDEGNA del 13/02/09	€ 2.841,60	DPC/G8/10890	10/02/2009
2	A. MANZONI & C. SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del nuovo complesso immobiliare della residenza del forte Carlo Felice nell'isola de La Maddalena su LA NUOVA SARDEGNA del 18/02/09	€ 2.841,60	DPC/G8/12017	13/02/2009
3	A. MANZONI & C. SPA	L'Aquila	Pubblicazione avviso su quotidiano "IL CENTRO" - ed. ABRUZZO sulle variazioni alla viabilità nei giorni del Vertice G8	€ 26.408,04	DPC/G8/44794	04/07/2009
4	A.C.M. SRL	L'Aquila	Fornitura materiale di cancelleria	€ 5.367,60	DPC/G8/40673	17/06/2009
5	A.I.T. SRL	La Maddalena	Fornitura materiale informatico	€ 14.976,60	DPC/G8/50517	29/07/2008
6	A.I.T. SRL	La Maddalena	Fornitura n. 35 computer e 23 stampanti/fax	€ 59.240,52	DPC/G8/53332	08/08/2008
7	ABBANOA SPA	La Maddalena	Contratto servizio idrico integrato		DPC/G8/36951	04/06/2008
8	ACHENA DAVIDE (DVDEDILIZIA geom. Davide Achena)	La Maddalena	Lavori di ristrutturazione edifici 201 e 205 Compound La Maddalena	€ 25.440,00	DPC/G8/58308 DPC/G8/63496	10/09/2008 03/10/2008
9	ACI GLOBAL	L'Aquila	Servizio soccorso e rimozione mezzi pesanti e leggeri	€ 13.020,00	DPC/G8/44847	05/07/2009
10	AESIX SRL	La Maddalena	Fornitura toner	€ 37.120,06	DPC/G8/60295	19/09/2008
11	AGORA' SRL	L'Aquila	Realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (allestimenti audio)	€ 30.000,00	DPC/G8/80450	30/12/2009
12	AMA SPA L'AQUILA	L'Aquila	Fornitura servizio trasporto tecnici e giornalisti parcheggio l'Aquilone/scuola G.di F.	€ 105.462,50	DPC/G8/43858	30/06/2009
13	ANNALISA COLLEZIONI SRL	L'Aquila	Fornitura divise per personale di accoglienza delle aree di lavoro dei Capi di Stato e di Governo e Delegati	€ 54.120,00	DPC/G8/43413	29/06/2009
14	ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP.	L'Aquila	Convenzione per la fornitura di servizi di informazione per il grande evento G8	€ 540.000,00	CONVENZIONE	07/07/2009
15	ANTONUCCI arch. Daniela	La Maddalena	Incarico effettuzione indagini preliminari immobili relative all'eventuale attività di progettazione sui beni immobili situati sull'isola de La Maddalena	€ 2.183,47	DPC/G8/78857	28/12/2007
16	ARCH. MARIO CATALANO	L'Aquila	Progettazione e supervisione delle realizzazione degli allestimenti del Vertice G8 di L'Aquila (area accoglienza; area main conference; area colazione di lavoro Capi di Stato e Sherpa; foto di famiglia; press conference)	€ 92.000,00	DPC/G8/42942	25/06/2009
17	ARCUS PUBBLICITA' SRL	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'area dell'ex arsenale de La Maddalena su IL GIORNALE del 13/02/09	€ 2.144,40	DPC/G8/10889	10/02/2009
18	ARCUS PUBBLICITA' SRL	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei di ricettività alberghiera del nuovo complesso immobiliare della residenza del Forte Carlo Felice nell'isola de La Maddalena su IL GIORNALE del 18/02/09	€ 2.144,40	DPC/G8/12019	13/02/2009
19	ARPA AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI	L'Aquila	Fornitura servizio trasporto giornalisti Chieti/scuola G.di F. L'Aquila dal 7.07.2009 al 9.07.2009	€ 41.760,00	DPC/G8/43416	29/06/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
20	ART WORK SRL	L'Aquila	Fornitura adesivi per esterni	€ 4.345,70	DPC/G8/33726	15/05/2009
21	ART WORK SRL	L'Aquila	Fornitura n. 45 piantane segnaletiche (paline)	€ 5.940,00	DPC/G8/42734	25/06/2009
22	ART WORK SRL	L'Aquila	Fornitura adesivi per personalizzazione contenitori raccolta differenziata ed automezzi	€ 3.113,28	DPC/G8/43822	30/06/2009
23	ARTERIA SRL	L'Aquila	Fornitura servizio trasferimento scultura "Il Guerriero di Capestrano" da Chieti a sede G8 L'Aquila	€ 11.122,80	DPC/G8/44748	03/07/2009
24	ARTERIA SRL	L'Aquila	Servizio aggiuntivo per sollevamento scultura "Il guerriero di Capestrano"	€ 4.056,00	DPC/G8/45044	06/07/2009
25	ATI WILLIS SPA - IN PIU' BROKER SRL	L'Aquila	Polizza assicurativa noleggio transenne fino al 3.07.2010	€ 250,00	DPC/G8/44006	03/07/2009
26	ATI WILLIS SPA - IN PIU' BROKER SRL	L'Aquila	Polizza assicurativa Aeroporto Preturo fino al 31.12.2009	€ 88.074,24	DPC/G8/44584	03/07/2009
27	ATI WILLIS SPA - IN PIU' BROKER SRL	L'Aquila	Copertura assicurativa infortuni partecipanti Vertice G8	€ 104.325,38	DPC/G8/44760	03/07/2009
28	ATI WILLIS SPA - IN PIU' BROKER SRL	L'Aquila	Polizza antiterrorismo caserma G.di F. - sede G8 - per copertura rischi legati ad eventi sociopolitici, compresi atti vandalici, dolosi, di terrorismo e sabotaggio (periodo 7.07.2009-11.07.2009)	€ 50.000,00	DPC/G8/45728	08/07/2009
29	ATICOM SRL	La Maddalena	Riscatto materiale informatico noleggiato per l'esercitazione internazionale "Sardinia 2008"	€ 22.200,00	DPC/G8/25231	17.04.2008
30	AUTOCARROZZERIA GIANNI TALI	La Maddalena	Prelevamento e riconsegna di n. 4 golf car elettriche club Pevero di Porto Cervo	€ 3.360,00	DPC/G8/45327	07/07/2008
31	AUTOGRILL SPA	L'Aquila	Fornitura servizio catering Centro Stampa	€ 559.900,00	DPC/G8/43307	27/06/2009
32	AUTOGRILL SPA	L'Aquila	Allestimento punto di ristoro per distribuzione piccoli snack, bevande calde e fredde al pubblico giorni 11 e 12 luglio 2009	a titolo gratutito	DPC/G8/45051	06/07/2009
33	AVERSANO ANNA CHIARA (CENTRO TV SAT 2000)	La Maddalena	Installazione antenna terrestre per 4 utenze	€ 444,00	DPC/G8/45326	03/01/1900
34	AVERSANO ANNA CHIARA (CENTRO TV SAT 2000)	La Maddalena	Installazione antenna terrestre per 3 utenze	€ 552,00	DPC/G8/73244	14/11/2008
35	AZIENDA REGIONALE PER L'EMERGENZA SANITARIA ARES 118	L'Aquila	Fornitura autombulanza	€ 994,75	DPC/G8/45650	09/07/2009
36	B.& B. INTERIORS & DESIGN SRL	L'Aquila	Fornitura elementi di arredo	€ 898.800,00	DPC/G8/38087	05/06/2009
37	B.& B. INTERIORS & DESIGN SRL	L'Aquila	Fornitura aggiuntiva elementi di arredo	€ 17.126,40	DPC/G8/63376	08/10/2009
38	BELLOMO SRL	L'Aquila	Fornitura biancheria per tavola ed elementi di arredo	€ 33.224,40	DPC/G8/44790	04/07/2009
39	BETAFENCE ITALIA SPA	L'Aquila	Fornitura a noleggio e installazione di 80 moduli di recinzione mobile per mt. 200 lineari dal 5.07.2009 all'11.07.2009	€ 124.800,00	DPC/G8/40944	18/06/2009
40	BOERI arch. STEFANO	La Maddalena	Incarico effettuzione indagini preliminari immobili relative all'eventuale attività di progettazione sui beni immobili situati sull'isola de La Maddalena	a titolo gratutito	DPC/G8/78853	28/12/2007
41	BORGHI INTERNATIONAL SPA	L'Aquila	Trasporto opere d'arte	€ 36.000,00	DPC/G8/45144	06/07/2009
42	BULGARI ITALIA SPA	L'Aquila	Fornitura 45 ciotoline in argento con incisione per Capi di Stato e di Governo e Delegazioni	€ 22.500,00	DPC/G8/42719	25/06/2009
43	CANADIAN HOTEL	L'Aquila	Servizi alberghieri erogati al personale sanitario di presidio medico alle Delegazioni intervenute in occasione del Vertice G8	€ 1.465,00	DPC/PREA/61391	30/09/2009
44	CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA	La Maddalena	Messa a disposizione autovettura con conducente	€ -	DPC/G8/21137	02/04/2008
45	CARLI PRODUZIONI SRL	L'Aquila	Fornitura allestimento area colazione lavoro Capi di Stato/Sherpa e foto famiglia G8	€ 731.268,00	DPC/G8/43047	26/06/2009
46	CARLI PRODUZIONI SRL	L'Aquila	Fornitura integrativa per allestimento aree G8	€ 26.220,00	DPC/G8/46148	10/07/2009
47	CARROZZERIA MUSSELLI SRL	La Maddalena	Intervento di riparazione veicolo land rover defender tg. DPC A 0035	€ 458,03	DPC/G8/52945	07/08/2008
48	CARTEL SRL	L'Aquila	Fornitura cartellonistica stradale aggiuntiva	€ 3.225,60	DPC/G8/48677	22/07/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
49	CENTRO RICERCHE MUSICALI	L'Aquila	Realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (installazioni sonore d'arte)	€ 148.000,00	DPC/G8/80463	30/12/2009
50	CIFONI DOMENICO SRL	L'Aquila	Fornitura televisori Lcd n.370 Toshiba da 26 pollici e n. 73 Autovox da 32 pollici	€ 150.984,00	DPC/G8/41388	19/06/2009
51	CIFONI DOMENICO SRL	L'Aquila	Fornitura n. 370 prese shuko	€ 754,80	DPC/G8/44797	04/07/2009
52	CIRCOLO UFFICIALI M.M. LA MADDALENA	La Maddalena	Organizzaizone colazione di lavoro dell'8 aprile 2009 di alte cariche istituzionali (8/10 persone)	€ 150,00	DPC/G8/2630	07/04/2009
53	CIRCOLO UFFICIALI MARINA MILITARE	La Maddalena	Organizzazione colazione di lavoro del 26/02/2009 con i responsabili delle FF.AA., di Polizia e Dicasteri coinvolti negli aspetti organizzativi e di sicurezza	€ 900,00	DPC/G8/15474	26/02/2009
54	CIT SPA	L'Aquila	Fornitura camicie per le divise del personale di accoglienza presso le aree di lavoro dei Capi di Stato e di Governo e Delegati	€ 10.799,60	DPC/G8/43411	29/06/2009
55	CLASS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto avviso selezione 10 unità personale su "ITALIA OGGI" del 7/05/2008	€ 1.140,00	DPC/G8/27608	28.04.2008
56	CLASS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione avviso indagine di mercato per acquisizione servizio ospitalità su navi da crociera sul quotidiano ITALIA OGGI del 26/03/2009	€ 1.200,00	DPC/ABI/22394	28.04.2008
57	CLEVER STYLE SRL	L'Aquila	Fornitura kg. 200 di filati per le divise del personale di accoglienza presso le aree di lavoro dei Capi di Stato, di Governo e Delegazioni	€ 5.280,00	DPC/G8/43440	29/06/2009
58	COGEDA SISTEMI SRL	La Maddalena	Fornitura n. 5 fotocopiatrici A3/A4 a colori e n. 2 plotter	€ 31.157,24	DPC/G8/53325	08/08/2008
59	COGEDA SISTEMI SRL	L'Aquila	Fornitura cartucce toner	€ 12.733,20	DPC/G8/39571	12/06/2009
60	COGEDA SISTEMI SRL	La Maddalena	Fornitura n. 1 fotocopiatrici A3/A4 a colori e n. 1 plotter	€ 8.628,01	DPC/G8/50964	30/07/2008
61	COGEDA SISTEMI SRL	La Maddalena	Fornitura n. 2 videoproiettori	€ 2.811,12	DPC/G8/53354	l 08/08/2008
62	COINTRA SRL SERVIZI INTERNAZIONALI	L'Aquila	Fornitura servizio ritiro e consegna colli presso le Ambasciate di Roma	€ 1.680,00	DPC/G8/46336	11/07/2009
63	COMETA SRL	L'Aquila	Servizio straordinario di pulizia di sgrosso	€ 660,00	DPC/G8/31554	05/05/2009
64	COMETA SRL	L'Aquila	Fornitura servizio pulizia ordinaria locali sede funzione mobilità terrestre	€ 1.800,00	DPC/G8/39572	12/06/2009
65	COMPOSAD SRL	L'Aquila	Fornitura elementi di arredo	€ 1.353.780,00	DPC/G8/38097	05/06/2009
66	COMPOSAD SRL	L'Aquila	Fornitura 735 frigoriferi	€ 129.600,00	DPC/G8/39341	11/06/2009
67	COMPOSAD SRL	L'Aquila	Fornitura n. 25 scrivanie, n. 25 sedie, n. 887 adattatori spina	€ 23.988,00	DPC/G8/44798	04/07/2009
68	COMPUTER TRADE SRL	La Maddalena	Fornitura materiali consumabili (rotoli carta vaqri formati)	€ 732,00	DPC/G8/20113	17/03/2009
69	COMUNE DI LA MADDALENA	La Maddalena	Tassa smaltimento rifiuti		DPC/G8/36949	04/06/2008
70	CONTI GALLENTI SEBASTIANO	La Maddalena	Fornitua modello plastico in scala 1:500 dell'isola de la Maddalena	€ 6.240,00	DPC/G8/17278	05/03/2009
71	CONTI GALLENTI SEBASTIANO	La Maddalena	Prestazioni integrative alla fornitua del modello plastico dell'isola de la Maddalena	€ 4.617,60	DPC/G8/28272	17/04/2009
72	CORNELIANI SPA	L'Aquila	Fornitura divise per hostess addette all'accoglienza delle autorità	a titolo gratutito	DPC/G8/43819	30/06/2009
73	CUCINELLA arch. MARIO	La Maddalena	Incarico effettuzione indagini preliminari immobili relative all'eventuale attività di progettazione sui beni immobili situati sull'isola de La Maddalena	a titolo gratutito	DPC/G8/78856	28/12/2007
74	DAFRAL SOUND VISION SRL	L'Aquila	Fornitura materiale informatico a noleggio	€ 35.160,00	DPC/G8/38244 DPC/G8/43035	07/06/2009 26/06/2009
75	DAO SRL STEFANO DEALESSI E EDOARDO OTTAVIANI CONSULTING	L'Aquila	Fornitura piano marketing e assistenza al Commissario delegato nella negoziazione e stipula accordi partnership e accordi con aziende licenziatarie per commercializzazione prodotti e/o servizi	€ 126.000,00	DPC/G8/18539	10/03/2009
76	DEMI MONDE SRL	L'Aquila	Fornitura addobbi floreali	€ 20.364,00	DPC/G8/44793	04/07/2009
77	D'EREDITA' arch. Raffaele	La Maddalena	Progettazione tecnica e grafica delle aree	€ 20.808,00	DPC/G8/9830	5/02/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
78	DI AND DI LIGHTING & TRUCK SRL	L'Aquila	Fornitura attrezzature tecniche	€ 1.728.000,00	DPC/G8/43046	26/06/2009
79	DI VINCENZO DINO & C. SPA	L'Aquila	Fornitura e posa in opera di targa commemorativa	€ 6.000,00	DPC/G8/44814	04/07/2009
80	EFFE SERVICES SAS	La Maddalena	Noleggio pulmini con autista per sopralluogo PCM del 28/06/2008	€ 3.300,00	DPC/G8/45334	07/07/2008
81	ELCOMAN SRL	L'Aquila	Fornitura n. 30 distruggi documenti ad alta sicurezza da destinare alle aree di lavoro dei Capi di Stato, di Governo e dei Delegati	€ 12.852,00	DPC/G8/40940	18/06/2009
82	ELETTROSIL SRL	L'Aquila	Realizzazione impianto elettrico	€ 2.040,00	DPC/G8/48676	22/07/2009
83	ENEL Distribuzione SPA	La Maddalena	Voltura utenza energia elettrica immobile di Via Principe Amedeo 9 - La Maddalena	€ -	DPC/G8/30608	13/05/2008
84	ENI SPA	L'Aquila	Fornitura n. 3000 buoni carburante AGIP	€ 28.572,69	DPC/ABI/35126	21/05/2009
85	ENI SPA	L'Aquila	Fornitura n. 3000 buoni carburante AGIP	€ 28.484,56	DPC/G8/44904	06/07/2009
86	ENI SPA - Divisione Rifing e Marketing	La Maddalena	Spese carburante relativo ai mezzi messi a disposizione dalla Capitaneria di porto per i servizi di mobilità sull'isola	€ 2.555,89	DPC/G8/21137	02/04/2008
87	ERGOTEC SRL	L'Aquila	Fornitura a noleggio di arredi (19 scrivanie, 2 tavoli, 2 salottini, 1 divano, 2 letti pieghevoli)	€ 7.200,00	DPC/G8/43858	30/06/2009
88	ERRE dott. Nicolò	La Maddalena	Consulenza radioprotezionistica su impianto radiologico installato presso la Caserma "Faravelli" della Marina Militare de La Maddalena	€ 882,92	DPC/G8/37337	05/06/2008
89	EURO FORUM SRL	L'Aquila	Fornitura personale di supporto all' ufficio stampa	€ 57.240,00	DPC/G8/44142	01/07/2009
90	EUROIMPIANTI SAS DI GUCCINI SALVATORE & C.	La Maddalena	Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento, elettrici, antincendio, idraulici, video, gruppo elettrogeno presso edificio 202 (Cinema) del Mordini Compound La Maddalena	€ 3.581,02	DPC/G8/45338	07/07/2008
91	FALEGNAMERIA DI BIFULCO GIUSEPPE	La Maddalena	Riparazione portone d'ingresso uffici de La Maddalena	€ 444,00	DPC/G8/38834	11/06/2008
92	FARINA Giacomo	La Maddalena	Locazione complesso immobiliare denominato "Mordini Compound" per 15 mesi dal 01/05/2008	€ 478.466,56	contratto	14/07/2008
93	FELAND SNC	L'Aquila	Forniture spazzole per autolavaggio	€ 2.100,00	DPC/G8/39137	09/06/2009
94	FERPENTA EDITORE SRL	L'Aquila	Stampa 6.000 copie libro sul terremoto per omaggio alle delegazioni (3.000 in italiano e 3.000 in inglese)	€ 126.000,00	DPC/G8/42711	25/06/2009
95	FERRAMENTA HOBBY SNC	L'Aquila	Fornitura attrezzature e materiale di consumo pulizia automezzi struttura missione G8	€ 5.545,18	DPC/G8/39135	09/06/2009
96	FIDANZIA SISTEMI SRL	L'Aquila	Fornitura allestimento piazzale ed auditorium G8	€ 638.658,00	DPC/G8/43041	26/06/2009
97	FIDANZIA SISTEMI SRL	L'Aquila	Lavori e materiale extra	€ 42.000,00	DPC/G8/45730	08/07/2009
98	FIDANZIA SISTEMI SRL	L'Aquila	Fornitura 23 bandiere Stati: Algeria, Angola, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Egitto, Etiopia, Federazione Russa, Giappone, Indonesia, India, Libia, Messico, Nepad-Unione Africana, Nigeria, ONU, Spagna, Svezia, Sud Africa, Stati Uniti d'America, Senegal	€ 15.960,00	DPC/G8/44232 DPC/G8/45030	01/07/2009 06/07/2009
99	FIERA DI MILANO NOLOSTAND SPA	L'Aquila	Fornitura allestimento lavori preparatori G8	€ 382.500,00	DPC/G8/43145	26/06/2009
100	FIORETTO ANTONIO	L'Aquila	Incarico di assistenza nella negoziazione preliminare all'affidamento lavori	€ 2.400,00	DPC/G8/42779	25/06/2009
101	FIORI E PIANTE DI TONTORANELLI DANIELA	L'Aquila	Fornitura addobbi floreali	€ 43.656,00	DPC/G8/44145	01/07/2009
102	FLAMINIO CENTRO COPIE E SERVIZI SRL	La Maddalena	Stampa n. 100 depliant "G8 summit 2009 La Maddalena-Basic Information" e n. 120 cartelle formato 22x31S	€ 1.284,00	DPC/G8/10927	00/01/1900
103	FLAMINIO CENTRO COPIE E SERVIZI SRL	La Maddalena	Fornitura elaborazioni tipografiche per esigenze organizzative connesse alla visita della delegazione USA del 12 gennaio 2008	€ 2.704,80	DPC/G8/10971	10/02/2009
104	FLAMINIO CENTRO COPIE E SERVIZI SRL	La Maddalena	Stampa e rilegatura elaborati grafici e relazioni tecniche	€ 1.481,00	DPC/G8/22490	25/03/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
105	FORCING SRL	L'Aquila	Fornitura pennoni portabandiere completi "General Staff" in vetroresina, ancoraggi di fondazione per pennoni, puntali a cipolla colore oro	€ 67.300,80	DPC/G8/38859	09/06/2009
106	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI	La Maddalena	Fornitura fotocamera digitale Nikon Coolpix P-60	€ 196,80	DPC/G8/54480	19/08/2008
107	FOTOLITO D'ARTE SRL	L'Aquila	Fornitura materiale vario (cartelline, blocchi, buste general info)	€ 26.060,40	DPC/G8/38960	09/06/2009
108	FRATERNITAS SRL	L'Aquila	Fornitura megafoni	€ 3.246,10	DPC/G8/43999	01/07/2009
109	FUMAGALLI COMPONENTI SPA	L'Aquila	Fornitura 4 asciugamani elettrici	€ 1.128,00	DPC/G8/42583	24/06/2009
110	G.R.G. COSTRUZIONI SRL	La Maddalena	Lavori ristrutturazione edifici 201 e 205 del Compound La Maddalena (contratto risolto)	€ -	DPC/G8/53957	13/08/2008
111	GE.NE.SA SRL	La Maddalena	Servizio Catering del 20/02/09 presso Compound La Maddalena	€ 770,00	DPC/G8/13803	19/02/2009
112	GE.NE.SA SRL	La Maddalena	Servizio Catering del 28/6/2008 in occasione della visita del Presidente del Consiglio	€ 6.215,00	DPC/G8/45328	07/07/2008
113	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	L'Aquila	Fornitura servizio di mensa per delegazioni straniere	€ 4.532,53	DPC/G8/32747	11/05/2009
114	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	L'Aquila	Fornitura servizio mensa delegazioni Università Tor Vergata	€ 4.985,72	DPC/G8/39782	12/06/2009
115	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	L'Aquila	Fornitura pasti per 75 persone appartenenti alla Task Force sanitaria servizio mensa delegazioni	€ 4.911,32	DPC/G8/44839	05/07/2009
116	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	L'Aquila	Fornitura pasti per n. 683 persone appartenenti a Polizia Carabinieri e GdF	€ 10.594,62	451DPC/G8/45	06/07/2009
117	GIPIEMME SRL	La Maddalena	Fornitura servizio di prelevamento, montaggio e riconsegna di n. 20 biciclette	€ 1.032,00	DPC/G8/45318	07/07/2008
118	GOMMISTA CUCCU GIOVANNI PAOLO	La Maddalena	Interventi di manutenzione su autoveicoli della Capitaneria di Porto destinati al Grando Evento G8 per servizi di mobilità sull'isola	€ 1.740,00	DPC/G8/26480	08/04/2009
119	GRUPPO 2A SRL	L'Aquila	Noleggio n. 3 tendostrutture	€ 70.200,00	DPC/G8/43032	26/06/2009
120	HABITARE ART DESIGN SRL	L'Aquila	Fornitura ovetti per raccolta differenziata da destinare alle aree di lavoro dei delegati e dei giornalisti	€ 6.804,00	DPC/G8/41413	20/06/2009
121	HOTEL CRISTALLO	L'Aquila	Fornitura cena del 9/6 per 8 persone in occasione della conclusione delle visite delle delegazioni dei partecipanti al Vertice	€ 200,00	DPC/G8/38939	09/06/2009
122	HOTEL OVIDIUS SANTACROCE SRL	L'Aquila	Servizi alberghieri erogati al personale sanitario di presidio medico alle Delegazioni intervenute in occasione del Vertice G8	€ 1.998,00	DPC/PREA/61391	30/09/2009
123	IL SOLE 24 ORE SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara concessione servizi di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'area dell'ex arsenale de La Maddalena su IL SOLE 24 ORE del 13/02/09	€ 2.352,00	DPC/G8/10904	10/02/2009
124	IMPRINT di Silvia Ruffolo	La Maddalena	Ideazione e realizzazione logo-marchio G8	€ 6.760,00	DPC/G8/78875	28/12/2007
125	IMPRINT di Silvia Ruffolo	La Maddalena	Fornitura di declinazione e utilizzo del logo G8	€ 22.464,00	DPC/G8/15180	25/02/2009
126	ISTITUTO GRAMMA	L'Aquila	Realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (produzione DVD)	€ 6.000,00	DPC/G8/80456	30/12/2009
127	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	La Maddalena	Pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'area dell'ex arsenale de La Maddalena sulla GAZZETTA UFFICIALE n. 19 del 13/02/09	€ 17.467,12	DPC/G8/9826	05/02/2009
128	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	La Maddalena	Pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del nuovo complesso immobiliare della residenza del Forte Carlo Felice nell'isola de La Maddalena su Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18/02/09	€ 16.232,48	DPC/G8/10934	10/02/2009
129	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	La Maddalena	Pubblicazione avviso di rettifica bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale de La Maddalena su Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/03/09	€ 2.347,84	DPC/G8/14985	25/02/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
130	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	La Maddalena	Pubblicazione rettifica bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del nuovo complesso immobiliare della residenza del Forte Carlo Felice nell'isola de La Maddalena su Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/03/09	€ 2.428,80	DPC/G8/14983	25/02/2009
131	IVECO SPA	La Maddalena	Fornitura in comodato gratuito di n. 10 veicoli "Massif"	a titolo gratutito	contratto	20/11/2008
132	IVS	La Maddalena	Installazione in comodato d'uso gratuito di 1 distributore automatico di bevande e snack presso il Compound La Maddalena	a titolo gratutito	DPC/G8/76274	27/11/2008
133	JUMBO GRANDI EVENTI SPA	L'Aquila	Fornitura servizi di gestione prenotazioni alberghiere per giornalisti e trasporto Delegazioni afferenti allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo	€ 1.196.417,31	DPC/G8/43373	27/06/2009
134	KAUFGUT SPA	L'Aquila	Fornitura n. 1.000 bolliacqua	€ 10.420,80	DPC/G8/43270	26/06/2009
135	LANIFICIO FRATELLI CERRUTI SPA	L'Aquila	Fornitura tessuto per divise steward e hostess	€ 13.540,80	DPC/G8/,44011	01/07/2009
136	LANIFICIO ORMEZZANO SPA	L'Aquila	Fornitura tessuto per divise steward e hostess	€ 5.184,00	DPC/G8/43827	30/06/2009
137	LAS MOBILI SRL	L'Aquila	Fornitura elementi di arredo per area Delegati, Minor Press Conference, Sale bilaterali, area G5+1, Main Conference, area Mostre - Catering	€ 255.981,41	DPC/G8/41448	20/06/2009
138	LAS MOBILI SRL	L'Aquila	Fornitura di 17 tavoli e 25 sedute per aree G8	€ 13.764,00	DPC/G8/43810	30/06/2009
139	LAS MOBILI SRL	L'Aquila	Fornitura elementi di arredo per area Delegati, Minor Press Conference, Sale bilaterali, area G5+1, Main Conference, area Mostre - Catering	€ 18.301,92	DPC/G8/47072	15/07/2009
140	LEONI SRL	La Maddalena	Fornitura servizio di disostruzione colonna di scarico bagni Compound La Maddalena	€ 534,00	DPC/G8/10898	10/02/2009
141	LIMELITE SRL	L'Aquila	Fornitura a noleggio ed installazione di n. 3 totem solari presso l'aeroporto di Preturo, la caserma G.di F. di Coppito e la strada statale 80, dal 25.05.2009 al 15.07.2009	€ 93.600,00	DPC/G8/28247	17/04/2009
142	LIMELITE SRL	L'Aquila	Fornitura realizzazione area riunioni G5 e area stampa giornalisti	€ 2.206.440,00	DPC/G8/43150	26/06/2009
143	LIMELITE SRL	L'Aquila	Fornitura a noleggio di gazebo e realizzazione n. 6 tavoli per sala G5	€ 13.200,00	DPC/G8/44153	01/07/2009
144	LIMELITE SRL	L'Aquila	Noleggio di gazebo, tavoli e poltroncine per la sala dei Paesi G5.	€ 9.600,00	DPC/G8/45440	07/07/2009
145	MALFATTO arch. Roberto	La Maddalena	Incarico per la redazione del Masterplan	€ 27.399,00	DPC/G8/9831	05/02/2009
146	MANCONI AUTO SRL	La Maddalena	Interventi di manutenzione su autoveicoli della Capitaneria di Porto destinati al Grando Evento G8 per servizi di mobilità sull'isola	€ 136,00	DPC/G8/20329	17/03/2009
147	MANCONI AUTO SRL	La Maddalena	interventi di manutenzione su autoveicoli della Capitaneria di Porto destinati al Grando Evento G8 per servizi di mobilità sull'isola	€ 1.015,64	DPC/G8/32320	08/05/2009
148	MANHATTAN SRL	L'Aquila	Servizi alberghieri erogati al personale sanitario di presidio medico alle Delegazioni intervenute in occasione del Vertice G8	€ 2.555,40	DPC/G8/59655	22/09/2009
149	MEDIA WORLD SPA	L'Aquila	Fornitura n. 250 prolunghe elettriche	€ 1.122,50	DPC/G8/43415	29/06/2009
150	MEDIAMERKET SPA	L'Aquila	Fornitura 520 televisori Lcd telefunken da 26 pollici	€ 155.480,00	DPC/G8/41384	19/06/2009
151	METROPOL Istituto di Vigilanza	La Maddalena	Affidamento servizio vigilanza armata Compound La Maddalena fino al 31/12/2009	€ 478.640,03	DPC/G8/31366	14.05.2008
152	MIB SRL	L'Aquila	Fornitura bandierine per autovettura in poliestere nautico triplo strato con interno termoadesivo, semirigide e con guaina per alloggiamento	€ 4.608,00	DPC/G8/37979	05/06/2009
153	MIB SRL	L'Aquila	Fornitura 68 bandiere poliestere nautico, tela e anelli; 92 bandiere Moella Heraldique stampa su due teli, frangia canutiglia oro; 92 completi ottone con base asta e puntale a stella; 30 pennoni in alluminio anodizzato carrucola e cima terminale in ottone	€ 88.836,00	DPC/G8/43268	26/06/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
154	MONDOFFICE SRL	La Maddalena	Fornitura arredi per ufficio Compound La Maddalena	€ 20.527,94	DPC/G8/24171	31/03/2009
155	MUSEOVIVO SRL	L'Aquila	Fornitura 60 penne edizione unica con astucci in radica personalizzati e garanzia per i Capi DelegazioneF	€ 26.000,05	DPC/G8/38240	07/06/2009
156	NARWAIN SRL	La Maddalena	Fornitura 150 loghi autoadesivi da esterno	€ 4.140,00	DPC/G8/82392	22/12/2008
157	NARWAIN SRL	La Maddalena	Fornitura 50 adesivi prespaziati "G8" D46 cm	€ 1.680,00	DPC/ABI/77394	2/12/2008
158	NOLOSTAND SPA	L'Aquila	Fornitura e trasporto di100 posacenere completi di base colore da terra Kartell per la scuola G. di F. sede G8	€ 10.200,00	DPC/G8/45555	08/07/2009
159	NOVASETA SPA	L'Aquila	Fornitura cravatte e pochette per divise steward delle aree di lavoro dei Capi di Stato e di Governo e Delegati	a titolo gratutito	DPC/G8/43412	29/06/2009
160	NUSSLI SRL	L'Aquila	Fornitura mt. 1.200 transenne tipo CETA	€ 8.970,00	DPC/G8/39542	11/06/2009
161	NUSSLI SRL	L'Aquila	Fornitura mt. 5.700 transenne tipo CETA	€ 46.514,40	DPC/G8/39686	12/06/2009
162	NUSSLI SRL	L'Aquila	Fornitura mt. 1.800 transenne tipo CETA	€ 17.424,00	DPC/G8/42874	25/06/2009
163	O.GRA.R.O. SRL	L'Aquila	Stampa di n. 5000 copie brochure "HandbookG8" da destinare ai Delegati	€ 5.040,00	DPC/G8/45279	07/07/2009
164	O.GRA.RO. SRL	La Maddalena	Fornitura di un servizio stampa	€ 6.456,00	DPC/G8/13771	19/02/2009
165	OFFICINA MECCANICA CHIMERA DI ROBERTO TONDINI	La Maddalena	Interventi di manutenzione su autoveicoli della Capitaneria di Porto destinati al Grando Evento G8 per servizi di mobilità sull'isola	€ 1.224,13	DPC/G8/26480	08/04/2009
166	ORTO ONIRICO SRL	L'Aquila	Realizzazione progetto "A city to listen to - L'Aquila per il G8" (grafica e stampa)	€ 9.996,00	DPC/G8/80474	30/12/2009
167	Paesano Aldo	La Maddalena	Fornitura n. 30 multipresa	€ 216,00	DPC/G8/28286	19/02/2009
168	PASSAMONTI SRL	La Maddalena	Fornitura arredi per ufficio Compound La Maddalena	€ 54.003,19	DPC/G8/52872	07/08/2008
169	PIEMME SPA	L'Aquila	Pubblicazione avviso su quotidiano "IL MESSAGGERO" - Ed. ABRUZZO sulle variazioni alla viabilità nei giorni del Vertice	€ 42.000,00	DPC/G8/44796	04/07/2009
170	PIEMME SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto avviso selezione 10 unità personale	€ 2.700,00	DPC/G8/27609	28.04.2008
171	PINEIDER SPA	L'Aquila	Fornitura 10 album, 45 sottomano da scrivania, 45 portablocchi chiusi formato A4, 61 cartelle a soffietti, con logo a secco G8 e personalizzazione nome per Capi di Stato e di Governo, Sherpa Paesi G8+2 e G5+1	€ 78.163,20	DPC/G8/40376	16/06/2009
172	PO.MO SRL	L'Aquila	Fornitura servizio pulizia, lavaggio reintegro articoli mancanti, trasporto materiale di arredamento	€ 19.608,00	DPC/G8/37976	05/06/2009
173	POLIFORM SPA	L'Aquila	Fornitura elementi di arredo	€ 193.762,44	DPC/G8/38083	05/06/2009
174	POLTRONE FRAU SPA	L'Aquila	Fornitura 415 sedute e 24 tavolini per area riunioni, area pranzo e sala incontri bilaterali dei Capi di Stato e di Governo e dei Delegati	€ 373.233,30	DPC/G8/39319	11/06/2009
175	PONTINA PULIZIA SRL	L'Aquila	Fornitura servizio pulizia CAMP99 aeroporto Preturo	€ 13.824,00	DPC/G8/40407	16/06/2009
176	PUBBLILASER SRL	La Maddalena	Fornitura materiale grafico	€ 1.200,00	DPC/G8/18618	10/03/2009
177	PUBBLILASER Srl	La Maddalena	Fornitura n. 6 paline segnaletiche per conferenza stampa dell'8 aprile 2009 ad Olbia	€ 1.440,00	DPC/G8/26090	07/04/2009
178	PUBBLILASER SRL	L'Aquila	Fornitura tessuto con logo per personalizzazione transenne	€ 23.442,05	DPC/G8/43814	30/06/2009
179	PUBBLILASER SRL	L'Aquila	Fornitura pannelli fotografici per allestimento delle stanze dei Capi di Stato e di Governo e delle 8 reception delle strutture alberghiere	€ 31.200,00	DPC/G8/44150	01/07/2009
180	PUBBLILASER SRL	L'Aquila	Rivestimento ascensori con pellicola vinilica	€ 9.072,00	DPC/G8/49947	28/07/2009
181	PUBLIKOMPASS SPA	L'Aquila	Pubblicazione avviso su quotidiano "IL TEMPO" - Ed. ABRUZZO sulle variazioni alla viabilità nei giorni del Vertice	€ 24.007,80	DPC/G8/44795	04/07/2009
182	RCS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale de La Maddalena su IL CORRIERE DELLA SERA del 13/02/09	€ 2.760,00	DPC/G8/10897	10/02/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
183	RCS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale de La Maddalena su L'UNIONE SARDA del 13/02/09	€ 3.960,00	DPC/G8/10900	10/02/2009
184	RCS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del nuovo complesso immobiliare della residenza del Forte Carlo Felice nell'isola de La Maddalena su CORRIERE DELLA SERA del 18/02/09	€ 3.600,00	DPC/G8/12020	13/02/2009
185	RCS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera del nuovo complesso immobiliare della residenza del Forte Carlo Felice nell'isola de La Maddalena su L'UNIONE SARDA del 18/02/09	€ 3.920,00	DPC/G8/12023	13/02/2009
186	RCS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione avviso indagine di mercato per acquisizione servizio ospitalità su navi da crociera sul quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA del 26/03/2009	€ 2.700,00	DPC/ABI/22392	25/03/2009
187	RCS PUBBLICITA' SPA	La Maddalena	Pubblicazione estratto avviso selezione 10 unità personale	€ 3.240,00	DPC/G8/27610	28.04.2008
188	RELAIS LE JARDIN SRL	L'Aquila	Fornitura servizio catering Capi di Stato di Governo e Delegazioni	€ 968.000,00	DPC/G8/43308	27/06/2009
189	RMP LAB SRL	L'Aquila	Incarico progettazione e supervisione	€ 84.000,00	DPC/G8/43144	26/06/2009
190	ROLLAND GADEN DI ROLLAND SERGIO	La Maddalena	Pulizia e messa a verde Compound	€ 2.179,20	DPC/G8/45331	07/07/2008
191	ROLLAND GADEN DI ROLLAND SERGIO	La Maddalena	Servizio pulizia Compound (pal.205)	€ 13.297,80	DPC/G8/21468 DPC/G8/4108	20/03/2009 27/07/2009
192	ROLLAND GADEN DI ROLLAND SERGIO	La Maddalena	Servizio di pulizie presso il Compound sino al 31/12/2009 (pal. 206)	€ 83.951,70	DPC/G8/35280 DPC/G8/61549	28.05.2008 30.09.2009
193	RTI SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA/SEICOS SPA	L'Aquila	Forniture beni e servizi	€ 17.838.712,90	Repertorio n° 907	23/12/2009
194	RTI SELEX SPA - SEICOS SPA	La Maddalena	Servizi aggiuntivi contratto rep. 708/08	€ 570.000,00	rep.752	20/03/2009
195	SABATINI CARLO di Sabatini Gabriella & Igino Mario Snc	La Maddalena	servizio di lavaggio autovetture Massif	€ 320,00	DPC/G8/9603	05/02/2009
196	SDI INTERNATIONAL SRL	L'Aquila	Fornitura allestimento uffici e sale Edificio E scuola G.di F.	€ 157.200,00	DPC/G8/43042	26/06/2009
197	SDI INTERNATIONAL SRL	L'Aquila	Fornitura e posa in opera di elementi presso main conference	€ 11.940,00	DPC/G8/45748	09/07/2009
198	SECURTEX SRL	L'Aquila	Fornitura vestiario per il prsonale del Dipartiemnto della Protezione civile impegnato nella organizzazione dell'evento G8	€ 5.891,40	DPC/G8/44234	01/07/2009
199	SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA	L'Aquila	Fornitura elementi di arredo	€ 1.706.670,00	DPC/G8/38093	05/06/2009
200	SOLISTI AQUILANI	L'Aquila	Concerti musicali 9 e 11 luglio 2009	€ 11.000,00	DPC/G8/80481	30/12/2009
201	SPAZIALE SPLENDY - GENERAL INTERNATIONAL LAISONS G.I.L. SRL	L'Aquila	Fornitura 1.360 accappatoi e 4.500 asciugamani in microfibra per Capi delegazione e Delegazioni	€ 24.420,00	DPC/G8/38243	07/06/2009
202	SPOLVIERI INFORMATICA di Simona Spolvieri SNC	La Maddalena	Fornitura di 14 videoproiettore NEC NP 300	€ 619,00	DPC/G8/28238	17/04/2009
203	STUDIO EGA SRL	La Maddalena	Servizio di accoglienza e gestione prenotazioni alberghiere delegazioni	€ 29.122,26	DPC/G8/21112	19/03/2009
204	STUDIO EGA SRL	L'Aquila	Fornitura servizio accoglienza e gestione prenotazioni alberghiere delegazioni - sede L'Aquila	€ 2.520.540,00	DPC/G8/43053	26/06/2009
205	STUDIO TECNICO LENZI	La Maddalena	Incarico relativo alla presentazione della domanda presso l'Ufficio Centrale Brevetti per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà conseguenti all'adozione dell'emblema rappresentativo relativo al Vertice G8	€ 3.455,43	DPC/G8/61622	25/09/2008
206	STUDIO TECNICO LENZI	L'Aquila	Incarico relativo alla presentazione della domanda, presso l'Ufficio centrale brevetti, per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà conseguenti all'adozione dell'emblema rappresentativo relativo al Vertice G8	€ 2.246,00	DPC/G8/30742	30/04/2009
207	T.E.T.I. SRL	L'Aquila	Fornitura servizio fachinaggio per installazione e recupero transenne	€ 62.114,40	DPC/G8/42508	24/06/2009
208	T.E.T.I. SRL	L'Aquila	Servizio di facchinaggio presso il magazzino di via affile	€ 14.760,00	DPC/G8/47709	17/07/2009

N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
209	TAGI 2000 SRL	L'Aquila	Fornitura a noleggio di materiale di allestimento strutture	€ 24.847,20	DPC/G8/43030	26/06/2009
210	TAGI 2000 SRL	L'Aquila	Fornitura servizio movimentazione materiali Dipartimento della Protezione Civile	€ 24.000,00	DPC/G8/44500	02/07/2009
211	TAGI 2000 SRL	L'Aquila	Fornitura servizio smontaggio strutture presso area Main Conference	€ 25.200,00	DPC/G8/48673	22/07/2009
212	TAGI 2000 SRL	L'Aquila	Fornitura servizi facchinaggio e trasporto	€ 36.480,00	DPC/G8/49620	27/07/2009
213	TAGI 2000 SRL	L'Aquila	Fornitura servizio facchinaggio e trasporto	€ 8.400,00	DPC/G8/50690	31/07/2009
214	TECNARR SRL	L'Aquila	Fornitura allestimento sala conferenza G8	€ 1.928.400,00	DPC/G8/43040	26/06/2009
215	TECNO IMPIANTI SRL	La Maddalena	Fornitura servizio di manutenzione impianti Compound La Maddalena	€ 26.052,10	DPC/G8/54479	19/08/2008
216	TECNO IMPIANTI SRL	La Maddalena	Intervento di straordinaria manutenzione finalizzato alla predisposizione di un sistema di ricezione segnale diitale terrestre a servizio di locale palazzina 205 Compound La Maddalena	€ 696,00	DPC/G8/28253	17/04/2009
217	TECNOVISIONI SRL	L'Aquila	Fornitura allestimento area mostra, area expo e villagio stampa	€ 28.560,00	DPC/G8/43028	26/06/2009
218	TECNOVISIONI SRL	L'Aquila	Fornitura a noleggio n. 12 TV plasma	€ 19.200,00	DPC/G8/26808	09/07/2009
219	TELECOM ITALIA SPA	La Maddalena	Ripristino della centrale Alcatel 4400 presso Compound La Maddalena	€ 7.608,00	DPC/G8/3134	14/01/2008
220	TELECOM ITALIA SPA	La Maddalena	Fornitura materiale informatico, connettività Internet e attivazione linee telefoniche e fax	€ 197.827,35	DPC/G8/31358	14/05/2008
221	TELECOM ITALIA SPA	La Maddalena	Fornitura n. 40 apparecchi telefonici Alcatel Temporis 150	€ 1.104,00	DPC/G8/53346	08/08/2008
222	TELECOM ITALIA SPA	La Maddalena	Messa in sicurezza, cablaggio e assistenza tramite Help Desk centrale Alcatel 4400	€ 27.648,00	DPC/G8/13214	18/02/2009
223	TELECOM ITALIA SPA	L'Aquila	Fornitura infrastrutture trasmissive	€ 12.312.000,00	DPC/G8/38392	08/06/2009
224	TELECOM ITALIA SPA	L'Aquila	Fornitura n. 20 SIM M2M e attivazione	€ 200,00	DPC/G8/42469	24/06/2009
225	TELECOM ITALIA SPA	La Maddalena	Estensione collegamenti fonia e dati e fornitura 3 apparati cordless per allestimento postazioni lavoro presso Compound La Maddalena	€ 2.088,00	DPC/G8/53337	08/08/2008
226	TELECOM ITALIA SPA	La Maddalena	Installazione e attivazione impianti di fonia e videoconferenza presso Compound La Maddalena	€ 199.922,29	DPC/G8/66511	16/10/2008
227	TELPRESS ITALIA SPA	La Maddalena	Piattaforma di comunicazione	€ -	DPC/G8/15172	25/02/2009
228	TELPRESS ITALIA SPA	L'Aquila	Fornitura piattaforma TOSCA per ricezione/distribuzione notiziari di agenzia	€ 148.200,00	DPC/G8/38967	09/06/2009
229	THK GMBH ITALIAN BRANCH	L'Aquila	Fornitura di n. 1 tavola vibrante TSD Isolamento per simulazione evento sismico	€ 8.400,00	DPC/G8/45148	06/07/2009
230	TISCALI ITALIA SPA	La Maddalena	Attivazione n. 4 linee HDSL con 16 IP pubblici presso Compound La Maddalena	€ 6.124,80	DPC/G8/53342	08/08/2008
231	TRIUMPH C. & C. SRL	La Maddalena	Consulenza Organizzativa e Segreteria dell'evento	€ 941.316,00	DPC/BRU/15R	17/03/2008
232	TRIUMPH C. & C. SRL	L'Aquila	Consulenza organizzativa, segreteria dell'evento, fornitura gadget a giornalisti e delegati	€ 614.460,36	DPC/G8/44175	01/07/2009
233	TRIUMPH C. & C. SRL	L'Aquila	Personale di supporto nelle giornate dedicate al programma delle Consorti dei Capi di Stato e di Governo	€ 6.000,00	DPC/G8/44840	05/07/2009
234	TRIUMPH C. & C. SRL	L'Aquila	Servizi di interpretariato	€ 113.595,51	DPC/G8/44841 DPC/G8/60087	05/07/2009 24/09/2009
235	UNIEURO-CTE GROUP SRL	L'Aquila	Fornitura 41 televisori Lcd LG da 37 pollici	€ 21.648,00	DPC/G8/41386	19/06/2009
236	VIGILANTES L'AQUILA SRL	L'Aquila	Servizio vigilanza privata Centro Commerciale Aquilone dal 5.07.2009 al 10.07.2009	€ 15.260,40	DPC/G8/48674	22/07/2009
237	VISETUR SPA	La Maddalena	Emissione biglietti aerei	€ 3.621,24	DPC/BRU/11R	13/03/2008
238	VISETUR SPA	La Maddalena	Emissione biglietti aerei (Ufficio Sherpa)	€ 1.179,00	DPC/BRU/20786	01/04/2008
239	VISETUR SPA	La Maddalena	Prenotazione ed emissione voucher prepagato per albergo (Ufficio Sherpa)	€ 200,00	DPC/BRU/21328	02/04/2008
240	VISETUR SPA	La Maddalena	Emissione biglietti aerei (Ufficio Sherpa)	€ 1.771,73	DPC/BRU/22689	07/04/2008
241	VISETUR SPA	La Maddalena	Prenotazione ed emissione voucher prepagato per albergo	€ 300,00	DPC/BRU/23033	08/04/2008
242	VISETUR SPA	La Maddalena	Emissione biglietti aerei	€ 274,72	DPC/G8/49513	23/07/2008
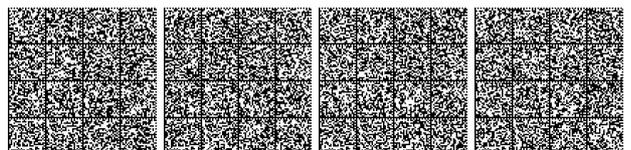
N°	Fornitore	Sede di riferimento	Descrizione fornitura	Importo fornitura (IVA inclusa)	Protocollo lettera ordinazione	Data ordinazione
243	VISETUR SPA	La Maddalena	Emissione biglietti aerei	€ 275,14	DPC/G8/52699	06/08/2008
244	VISETUR SPA	La Maddalena	Emissione biglietti aerei	€ 275,14	DPC/G8/56380	29/08/2008
245	WALTER TILLI	L'Aquila	Servizio di trasporto	€ 1.964,98	DPC/G8/40406	16/06/2009
246	WILLIS ITALIA SPA	La Maddalena	Atto di regolazione premio assicurativo veicoli parco macchine destinati al grande evento G8	€ 706,48	Assicurazione UNIPOL veicoli DPC	

10A12022

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 8 agosto 2010 del Ministero della salute, recante: «Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2010).

La data della deliberazione citata in epigrafe, riportata sia nel sommario, sia alle pagine 7, prima colonna, e 9, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi rettificata nel seguente modo: «6 agosto 2010».

10A12247

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-239) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100101012

€ 1,00